



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 503

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 13 settembre 2011

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 64) *Pag.* 8

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 9

4^a - Difesa:

Plenaria » 13

5^a - Bilancio:

Plenaria » 16

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 23

7^a - Istruzione:

Plenaria » 32

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 40

10^a - Industria, commercio, turismo:

Plenaria » 43

11^a - Lavoro:

Sottocommissione per i pareri » 49

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59) » 50

Plenaria » 50

12^a - Igiene e sanità:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 150) » 53

Plenaria » 53

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria *Pag.* 64

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 65) *Pag.* 98

Per l'infanzia e l'adolescenza:

Ufficio di Presidenza » 99

Per la semplificazione:

Ufficio di Presidenza » 100

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:

Plenaria *Pag.* 101

ERRATA CORRIGE *Pag.* 103

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 13 settembre 2011

Plenaria

94ª Seduta

Presidenza del Presidente

FOLLINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Procuratore della Repubblica e del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 241 del 6 luglio 2011

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 3 agosto 2011.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 3 agosto e nel successivo Ufficio di Presidenza si era convenuto di convocare la Giunta in data odierna per concludere l'esame, tenuto conto del fatto che il Senato – in caso di decisione positiva – deve costituirsi in giudizio entro il 20 settembre. Su richiesta della Giunta, la Camera ha trasmesso in data 5 agosto copia degli atti e dei documenti allegati al ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera medesima.

Intervengono i senatori LI GOTTI (*IdV*), SANNA (*PD*), CASSON (*PD*), BALBONI (*PdL*), SARRO (*PdL*), LUSI (*PD*) e MALAN (*PdL*).

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione sollevato dalla

Camera dei deputati, aderendo alle argomentazioni contenute nel ricorso presentato dall'altro ramo del Parlamento.

La Giunta approva la proposta messa ai voti dal Presidente.

La Giunta, accogliendo una proposta del senatore SANNA e sulla base dei successivi interventi dei senatori BALBONI, MAZZATORTA (*LNP*) e IZZO (*PdL*) – che dichiara di astenersi su tale questione – delibera di raccomandare all'Assemblea che la costituzione in giudizio, al fine di non gravare con le relative spese sul bilancio del Senato, avvenga nelle forme dell'intervento diretto e della comparsa personale previste dagli articoli 20 e 37 della legge n. 87 del 1953.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Domenico Gramazio, in relazione al procedimento penale n. 51021/10 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 21 giugno 2011.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione ed informa che in data 26 luglio 2011 il senatore Gramazio ha inviato alla Giunta una comunicazione nella quale si riferisce della volontà del querelante di rimettere la querela.

Il Presidente, accogliendo una proposta del senatore CASSON (*PD*), rinvia il seguito dell'esame al fine di acquisire la documentazione della accettazione della remissione della querela.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore IZZO (*PdL*) chiede che sia esaminato prioritariamente l'argomento all'ordine del giorno concernente la verifica delle elezioni della circoscrizione estero.

Il senatore SANNA (*PD*) ricorda che la sua parte politica aveva richiesto uno specifico approfondimento su tale argomento anche attraverso la costituzione di un comitato inquirente.

Intervengono sul punto la senatrice ADAMO (*PD*) e il senatore BALBONI (*PdL*).

Il PRESIDENTE, accogliendo il suggerimento formulato dal senatore Balboni e tenendo conto dell'approssimarsi del termine previsto per i la-

vori della Giunta, propone di convocare l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi per definire le modalità di esame della verifica delle elezioni della circoscrizione estero.

La Giunta conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 13 settembre 2011

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 64

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 13 settembre 2011

Plenaria**151^a Seduta**

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2859) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati*

(Esame e rinvio)

La relatrice CONTINI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) illustra il provvedimento in titolo che reca l'autorizzazione alla ratifica, già approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati, dell'Accordo tra l'Unione europea e il Sud Africa sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, sottoscritto nel 2009.

Tale nuovo Accordo bilaterale verrà a sostituire e ad incrementare il precedente Accordo bilaterale del 1999. L'intesa non riguarda le questioni concernenti gli scambi commerciali, che verranno affrontate nell'ambito di un più ampio Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e tutti i paesi dell'Africa australe rappresentati dalla *Southern African Development Community*.

Le materie che invece vengono affrontate riguardano gli incentivi alla liberalizzazione della cooperazione in numerosi settori e l'aggiornamento dell'Accordo onde tener conto del nuovo quadro giuridico internazionale che si è venuto a creare a seguito della revisione degli Accordi di cooperazione tra l'Unione europea e gli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pa-

cifico (ACP), oltre che dell'operatività della Corte penale internazionale. Sussistono altresì nuove metodologie di contrasto al terrorismo internazionale di cui l'Accordo tiene specificamente conto.

A livello contenutistico, l'Accordo include quattro articoli, il primo dei quali modifica l'Accordo del 2009, mentre i successivi recano nuove intese in materia di lotta al terrorismo internazionale, contrasto al crimine organizzato e alla proliferazione di armi, sostegno all'azione della Corte penale internazionale, cooperazione in materia di migrazioni.

Dall'Accordo non deriveranno ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché sussiste un'apposita dotazione stanziata dall'Unione europea che regola le attività di cooperazione allo sviluppo destinate al Sud Africa.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(2860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il Presidente relatore DINI (*PdL*), illustra il provvedimento in titolo in sostituzione del relatore designato, senatore Caligiuri, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Il provvedimento reca l'autorizzazione alla ratifica, già approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati, dell'Accordo concluso tra l'Italia e la Giordania nel novembre 2007, volto alla prestazione di assistenza e cooperazione reciproca ai fini del rispetto della legislazione doganale ed alla realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, per rendere maggiormente trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

Ricorda il consistente interscambio commerciale che esiste tra Italia e Giordania, nonché il ruolo strategico che tale Stato svolge nello scenario regionale.

Quanto ai contenuti dell'Accordo, richiama nel preambolo la collaborazione nel contrasto ai traffici illeciti di stupefacenti. Specifiche disposizioni sono dedicate all'individuazione delle autorità competenti, all'applicazione dei nuovi obblighi, allo scambio informativo e alle attività di prevenzione del contrabbando e del traffico illecito di merci e di beni artistici. Viene regolata l'assistenza a livello informativo e di individuazione e punizione dei responsabili di infrazioni.

Il disegno di legge reca una copertura finanziaria pari a euro 11.325 annui a decorrere dal 2011, connessa essenzialmente allo svolgimento delle riunioni della Commissione mista italo-giordana che si riunirà nei due Paesi per accompagnare l'evoluzione dell'Accordo e risolvere eventuali problemi, nonché per l'invio di funzionari ed esperti.

Ciò premesso, nel sottolineare l'importanza dell'Accordo anche ai fini del contrasto al traffico degli stupefacenti, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI avverte che la seduta, già convocata per domani alle ore 14,30 per lo svolgimento, congiuntamente all'omologa Commissione della Camera dei deputati, dell'audizione del Ministro degli affari esteri sugli sviluppi del processo di pace in Medio Oriente, si terrà presso la Camera dei deputati. Si tratta di un'importante occasione di confronto anche in vista della prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si terrà dal 19 settembre.

Prende atto la Commissione.

La senatrice MARINARO (*PD*) riferisce come, dagli organi di informazione, emerge una presa di posizione del Governo italiano, insieme ad altri sette Stati membri dell'Unione europea, nel senso di sollecitare una riduzione sostanziale della spesa prevista dal bilancio comunitario pluriennale 2014-2020 proposto dalla Commissione europea.

Sottolinea come si tratterebbe di una decisione di grande rilievo, che potrebbe comportare un minore ruolo dell'Unione europea nell'utilizzo dei fondi strutturali.

Ritiene indispensabile un chiarimento da parte del Governo sul punto.

Il presidente DINI fa presente che l'audizione di domani del Ministro degli affari esteri potrebbe costituire anche l'occasione per fornire il chiarimento testé richiesto dalla senatrice Marinaro.

Rileva poi l'interesse strategico dell'Italia a che non vengano intaccati gli stanziamenti previsti per l'agricoltura e per i fondi di coesione, che costituiscono la struttura portante del bilancio comunitario. A proprio avviso, il bilancio dell'Unione dovrebbe anzi essere incrementato a sostegno dello sviluppo e dell'innovazione.

Il senatore MICHELONI (*PD*) ribadisce l'invito, già formulato nella scorsa seduta, ad una sollecita ripresa dei lavori dell'indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri.

Il presidente DINI, dopo aver fornito assicurazioni al riguardo, ricorda che nella giornata di venerdì 16 settembre prossimo, si svolgerà un incontro a livello parlamentare tra una rappresentanza della Commis-

sione affari esteri e delle competenti Commissioni del Senato e del Consiglio degli Stati svizzero, con il coinvolgimento degli ambasciatori e di rappresentanti del mondo bancario e delle Camere di Commercio. Detto incontro costituirà l'occasione per sollecitare la ripresa di un negoziato bilaterale sulle controversie fiscali pendenti e sul tema del segreto bancario, secondo l'esempio fornito dalle intese raggiunte con la Svizzera da parte del Regno Unito e della Germania. L'interesse dell'Italia è anche nel senso del recupero della tassazione delle rendite di capitale prodotte da depositi detenuti presso istituti elvetici. Al termine della riunione si valuteranno le iniziative concrete da sottoporre all'attenzione dell'Esecutivo.

Il senatore MARCENARO (PD) fa presente che in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea dell'autorizzazione alla ratifica del Protocollo che emenda la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e quelli appartenenti OCSE, potrebbe essere proposto un ordine del giorno che recepisca gli esiti della prossima riunione con il Consiglio degli Stati svizzero.

La seduta termina alle ore 16,15.

DIFESA (4^a)

Martedì 13 settembre 2011

Plenaria

234^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE (n. 389)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 31 agosto scorso.

Il presidente CANTONI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) pone innanzitutto l'accento sulla indiscussa valenza della direttiva europea n. 2009/81/CE, frutto di una tendenza politica volta a pervenire ad un mercato della difesa ispirato a principi di maggiore concorrenzialità e che ha innovato radicalmente rispetto all'originaria disciplina che vedeva il settore escluso – in ragione della sua peculiarità – dal mercato comune.

Passa quindi all'analisi di alcuni particolari aspetti dello schema di decreto legislativo all'esame della Commissione, sottolineando la particolare complessità della materia cui esso si riferisce nonché l'incisività di alcune osservazioni formulate al riguardo dal Consiglio di Stato (in relazione al pericolo di sovrapposizioni con l'emanando schema di decreto di cui all'articolo 196 del Codice dei contratti pubblici ed in ordine alla de-

licata materia dei criteri di valutazione delle offerte), che suggerirebbero – prima dell’emissione del prescritto parere – l’audizione di membri appartenenti al predetto organo giurisdizionale al fine di effettuare i necessari approfondimenti tematici.

Il senatore TORRI (*LNP*) invita la Commissione a considerare anche gli effetti concreti con cui si dovranno confrontare i principali operatori economici del settore a seguito dell’entrata in vigore dello schema di decreto, proponendo contestualmente di udire al riguardo i loro rappresentanti più significativi.

Anche ad avviso del senatore SCANU (*PD*) le problematiche sottese all’atto all’esame della Commissione appaiono di particolare complessità, dovendosi trovare il giusto equilibrio tra l’esigenza di pervenire ad un mercato unitario a livello europeo e la necessità di tutelare il patrimonio di eccellenza costituito dalle imprese italiane del settore.

In ragione di ciò, sarebbe pertanto opportuno udire al riguardo rappresentanti del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e delle imprese del settore, oltre all’autorità garante per i lavori pubblici. L’effettuazione di tali audizioni, inoltre, non dovrebbe pregiudicare l’andamento dei lavori, stante il carattere ordinatorio del termine per l’espressione del parere, e sotto tale aspetto lo stesso Esecutivo potrebbe valutare l’opportunità di attendere comunque l’emissione del parere da parte della Commissione prima di procedere alla definitiva pubblicazione.

Il PRESIDENTE, pur riconoscendo la piena legittimità delle proposte di audizione emerse nel corso del dibattito, si pone problematicamente in ordine alla possibile audizione di rappresentanti del Consiglio di Stato (stante il ruolo particolarmente rilevante da esso rivestito nella formulazione del testo), delle principali imprese del settore (considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione e l’opportunità di pervenire comunque all’emissione del parere entro i termini fissati nell’assegnazione), e dell’autorità garante per i lavori pubblici.

Il sottosegretario COSSIGA precisa che, nella predisposizione del testo, i principali attori istituzionali risultano essere, oltre alla suprema magistratura amministrativa, sia l’Ufficio legislativo della Difesa, sia la Presidenza del Consiglio dei ministri (che ha coordinato i lavori). Per quanto attiene, poi, alle principali associazioni delle imprese di settore, pone l’accento sul ruolo rivestito – nel caso di specie – dalla Federazione delle aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD).

Con riferimento a quanto poc’anzi rilevato dal rappresentante del Governo, il relatore AMATO (*PdL*) formula un orientamento non ostativo ad un’eventuale audizione di rappresentanti del legislativo della Difesa e dell’AIAD.

Il presidente CANTONI, nel ribadire la problematicità di un'eventuale audizione di esponenti del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, osserva che la questione potrebbe essere ulteriormente approfondita nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocato per domani, alle ore 8,30.

Interviene da ultimo il senatore DEL VECCHIO (PD), osservando che nel parallelo esame in corso presso l'altro ramo del Parlamento sembrerebbe emergere l'ipotesi di procedere ad una proroga di ulteriori tre mesi della delega conferita all'Esecutivo, onde poter debitamente approfondire le questioni sottese allo schema di decreto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA IN RELAZIONE ALL'EVOLUZIONE DELLA CRISI LIBICA

Muovendo dalla convocazione delle commissioni Affari esteri di Camera e Senato per l'audizione del ministro Frattini sugli sviluppi del processo di pace in Medio Oriente, prevista per le ore 14,30 di domani, il senatore SCANU (PD) pone l'accento sull'opportunità che abbia luogo quanto prima anche un'audizione del ministro della Difesa sulla materia, ed in particolare in relazione alla crisi libica.

Si associano, a nome dei rispettivi Gruppi, anche i senatori AMATO (PdL), CAFORIO (IdV) e TORRI (LNP).

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Martedì 13 settembre 2011

Plenaria**581^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Intervengono il ministro della salute Fazio e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2548) Deputato BARBIERI ed altri. – Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore ZANETTA (*PdL*) illustra il disegno di legge in esame ed i relativi emendamenti, rilevando, per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha approvato, senza modifiche, il testo pervenuto dalla Camera dei deputati sul quale la Commissione bilancio ha già espresso un parere di nulla osta. In relazione agli emendamenti si fa presente che le proposte 3.0.200, 3.0.201 e 3.0.203 trovano copertura sui fondi speciali di parte corrente, accantonamento ministero dell'economia, per gli anni 2012 e 2013 attualmente disponibili in riferimento a ciascuna proposta, almeno per l'anno 2012. Ma qualora tutte le proposte dovessero essere approvate sarebbe necessaria una ulteriore verifica della disponibilità delle risorse. In relazione alle proposte 3.0.202 e 4.0.200 che trovano copertura sul FISPE per oltre venti milioni di euro ciascuna occorre acquisire dal Governo conferma della disponibilità delle risorse

Il sottosegretario GENTILE esprime parere contrario sul merito di tutte le proposte emendative.

Il presidente AZZOLLINI rileva come, al di là dei profili di merito, gli emendamenti 3.0.200, 3.0.20 e 3.0.203 trovino copertura sui fondi speciali di parte corrente, relativamente all'accantonamento in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, e che pertanto occorre verificare la disponibilità delle relative risorse; peraltro, con riferimento all'emendamento 3.0.203, è necessario limitare la cadenza temporale della copertura al solo biennio 2012-2013. Inoltre, in relazione alle proposte 3.0.202 e 4.0.200, occorre acquisire dal Governo conferma della disponibilità delle risorse del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, utilizzato a copertura delle proposte emendative suddette.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha fornito i chiarimenti richiesti, il relatore ZANETTA propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, il parere è di nulla osta, ad eccezione che sull'emendamento 3.0.203 sul quale il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: «per il triennio 2011-2013» con le seguenti: «per il biennio 2012-2013». In relazione, poi, agli emendamenti 3.0.200, 3.0.201 e 3.0.203 (ferma restando la condizione di cui sopra), ove una di tali proposte fosse approvata, il parere è da intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle restanti.».

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal Relatore.

(1142) BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione

(573) CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo, con osservazione, sul testo, fatta eccezione per l'articolo 19, su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore VACCARI (*LNP*) illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che, posto che la Commissione di merito ha recepito le condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione, nella seduta n. 138 dello scorso 6 aprile, occorre comunque valutare l'opportunità di acquisire la relazione tecnica sull'articolo 19 – riguardante il riscatto degli anni di studio per le professioni sanitarie – al fine di quantificarne gli effetti finanziari.

Con riguardo agli emendamenti, ritiene necessario valutare i profili di onerosità della proposta 4.201, che abbassa il requisito numerico minimo per l'istituzione di un ordine a livello provinciale. Ritiene poi necessario valutare la compatibilità dell'emendamento 4.202, istitutivo della consulta regionale degli ordini, sia con l'articolo 2, riguardante analoga materia, sia con la clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 18. Osserva altresì la necessità di verificare la compatibilità della proposta 4.203, sulla modifica delle circoscrizioni territoriali degli ordini, con la clausola di salvaguardia finanziaria di cui al citato articolo 18. In relazione all'emendamento 11.202, riscontra la necessità di valutarne gli effetti, in relazione alla portata normativa dell'articolo 11. Va altresì verificata l'opportunità di inserire una specifica clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 12.0.200 sull'aggiornamento professionale degli iscritti agli ordini professionali. Ritiene poi opportuno valutare, in relazione all'articolo 14, gli emendamenti 14.200 e 14.0.100, riguardanti, rispettivamente, la composizione della commissione di amministrazione temporanea degli ordini e l'istituzione della commissione per l'amministrazione temporanea delle federazioni. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore MORANDO (*PD*) evidenzia una palese contraddizione tra il provvedimento in esame, recante l'istituzione di albi professionali e norme restrittive nell'accesso a settori lavorativi, con gli intenti liberalizzatori posti alla base dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, approvato in prima lettura dal Senato. In effetti, oltre a contraddire lo spirito della manovra, il provvedimento in titolo introduce delle barriere all'esercizio di attività professionali, in contrasto con le misure anticoncorrenziali più volte richieste dall'Unione europea.

Il ministro FAZIO, nel ricordare che tra le deroghe previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 138 rientrano proprio quelle attività funzionali a tutelare la salute dei cittadini, rileva che il settore infermieristico è oggi, in Italia, privo di un'adeguata disciplina, a differenza di quanto accade in Paesi avanzati come gli Stati Uniti: pertanto, appare necessaria una regolamentazione adeguata ad innalzare gli *standard* dei servizi offerti.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) esprime una valutazione fortemente negativa sul disegno di legge in esame che, istituendo albi professionali, adotta un approccio diametralmente opposto a quello che sarebbe necessario per rendere più concorrenziale il sistema economico e favorire l'accesso delle giovani generazioni sul mercato del lavoro.

Il senatore GIARETTA (*PD*) reputa che il sistema degli ordini professionali non sia quello più idoneo a tutelare la salute dei cittadini, sottolineando la necessità di eliminare quelle restrizioni che ledono la concorrenza e la meritocrazia.

La senatrice CARLONI (*PD*), dopo aver espresso una ferma contrarietà sull'articolo 19 del disegno di legge, rileva come alcune figure professionali, quale quella dell'ostetrica, erogano un servizio all'interno del sistema sanitario e non rappresentano un ostacolo alla liberalizzazione delle professioni, che dovrebbe invece concentrarsi su altri settori, come quello farmaceutico o quello forense.

Il PRESIDENTE reputa opportuno formulare, per quanto concerne il testo, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'articolo 19 del disegno di legge, mentre, per quanto riguarda il resto dell'articolato, il parere dovrebbe essere di nulla osta, osservando tuttavia che le misure in esso contenute sono volte a tutelare la salute dei cittadini, senza minimamente ledere i principi di liberalizzazione e di apertura alla concorrenza.

In merito agli emendamenti, la valutazione dovrebbe essere non ostativa, tranne che per la proposta 12.0.200, nella quale andrebbe inserita, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, una specifica clausola d'invarianza finanziaria.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, il RELATORE propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'articolo 19 del testo proposto dalla Commissione. Osserva, inoltre, che l'istituzione degli ordini nel settore sanitario è volta alla tutela della salute dei cittadini e che pertanto non contrasta coi processi di liberalizzazione delineati nella manovra di stabilizzazione della finanza pubblica di cui al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

In relazione agli emendamenti, il parere è di nulla osta su tutti gli emendamenti, a eccezione che sulla proposta 12.0.200, sulla quale il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza che specifichi che il costo degli oneri relativi alla formazione sia posto a carico degli iscritti agli ordini professionali.»

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal Relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2803) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010)

(2804) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 3 agosto scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale congiunta sui provvedimenti in titolo.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva come il rendiconto 2010 presenti una rilevante novità, rispetto alla gestione finanziaria degli anni precedenti, rappresentata dalla piccola, ma significativa riduzione della spesa corrente, che registra un decremento dello 0.3 per cento nel 2010 rispetto al 2009. Tale dato rappresenta la dimostrazione concreta della possibilità di ridurre la spesa pubblica, come suffragato anche dal fatto che, sempre nel 2010, le spese di funzionamento si sono ridotte di 2,5 miliardi rispetto all'anno precedente. In tale contesto, l'emendamento sulla *spending review* approvato dal Senato nel corso dell'esame del decreto-legge n. 138 del 2011, acquista un particolare significato, in quanto gli obiettivi contenuti in tale emendamento possono essere effettivamente raggiunti, se si decide di impostare un'azione programmatica di medio periodo.

Sempre in merito al rendiconto, sottolinea una tendenza perdurante fin dal 2004 rappresentata dalla sistematica sottovalutazione delle entrate extratributarie: infatti, nel 2010 tali entrate sono state pari a circa 62 miliardi di euro, ossia sostanzialmente in linea con il gettito del 2009, sebbene il bilancio di previsione prevedesse un introito pari a circa la metà di quello realizzatosi. Chiede, quindi, al Governo i motivi di tale scostamento.

Si sofferma, poi, sul conto del patrimonio, evidenziando che, posto che il problema principale delle finanze pubbliche dei Paesi dell'euro è dato dall'elevato livello del debito pubblico, ne deriva conseguentemente la centralità della gestione patrimoniale. Al riguardo, chiede al Governo chiarimenti sullo stato del monitoraggio riguardante la classificazione del conto patrimoniale prevista dalla nuova legge di contabilità. Peraltro, la ricognizione sui valori di mercato del patrimonio immobiliare, effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base della legge finanziaria per il 2009, ha portato all'elaborazione di dati di estremo interesse relativi al 31 marzo di quest'anno e basati sulle risposte fornite dal 53 per cento delle amministrazioni pubbliche. Da tale ricognizione, si ri-

leva l'esistenza di 530 mila unità immobiliari e 760 mila terreni, per un valore di mercato oscillante tra i 219 e i 239 miliardi di euro per le unità immobiliari e tra gli 11 e i 49 miliardi per i terreni. Ne risulta, pertanto, che una strategia di valorizzazione dei cespiti immobiliari concentrata nel tempo, e condotta in accordo tra lo Stato centrale e le amministrazioni territoriali, potrebbe fornire un significativo contributo sia al raggiungimento del pareggio di bilancio sia alla riduzione del debito pubblico.

Venendo al disegno di legge di assestamento, rileva l'opportunità di apportarvi le modifiche necessarie ad incorporare gli effetti sui saldi finanziari del 2011 derivanti dall'effetto aggregato delle manovre di luglio e di agosto.

Evidenzia, poi, un miglioramento significativo sulle spese di competenza, pari a circa 16 miliardi rispetto alle stime del bilancio di previsione, mentre, per quanto riguarda le spese di cassa, si assiste ad una tendenza opposta, rendendosi quindi necessario un chiarimento sulle modalità con cui sono effettuate le previsioni.

Altresì, nell'ottica del rafforzamento del bilancio di cassa, risulta necessario ridurre il ricorso a fondi di riserva *omnibus*, il cui utilizzo rende difficile redigere previsioni attendibili.

Dopo avere chiesto chiarimenti sulla natura dell'entrata rappresentata dagli acconti versati attraverso deleghe bancarie ai concessionari, che tra l'altro registrano un forte aumento, chiede chiarimenti sul gettito della cedolare secca sugli affitti, prospettando, sul punto, la possibilità di emendare il disegno di legge di assestamento.

Evidenzia, poi, un forte scostamento per quanto riguarda l'imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali, in quanto mentre la relazione tecnica al decreto legislativo sul cosiddetto «federalismo fiscale municipale» prevedeva un gettito di 155 milioni, il provvedimento in esame registra, invece, un introito di ben un miliardo di euro.

Da ultimo, rileva la necessità di chiarire i motivi alla base degli scostamenti tra le spese di cassa e quelle di competenza, appurando se tali sfasature siano imputabili agli oneri di carattere previdenziale.

Il senatore GIARETTA (*PD*) sottolinea l'opportunità di impostare il lavoro di questa Commissione tenendo conto dell'annunciata presentazione, da parte del Governo, del disegno di legge di revisione costituzionale sul pareggio di bilancio.

Si sofferma, quindi, sulla riduzione della spesa corrente registratasi nel 2010 rispetto all'anno precedente, rilevando che essa è dovuta a un decremento dei consumi intermedi del 25 per cento, una riduzione dei trasferimenti per 2 miliardi di euro e 5 miliardi di euro in meno di interessi passivi; occorre, però, considerare una riduzione delle spese di investimento dell'11 per cento e un calo del 17 per cento dei contributi per gli investimenti delle imprese.

Infine, auspica un rapido avvio del processo di attuazione della norma sulla *spending review*, approvata dal Senato in sede di esame del decreto-legge n. 138 del 2011, chiedendo sul punto l'audizione della Com-

missione sul monitoraggio della spesa pubblica presieduta dal professor Giarda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 13 settembre 2011

Plenaria

283^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cesario.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2803) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010

(2804) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011

(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, ricordando che il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario) adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. Secondo quanto previsto dall'articolo 35 della legge di contabilità n. 196 del 2009, il rendiconto generale dello Stato è presentato al Parlamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di giugno dell'esercizio successivo a quello di riferimento, unitamente al giudizio di parificazione della Corte dei conti ed alla relativa relazione generale. Il rendiconto generale dello Stato è costituito dal conto del bilancio – articolato nel conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, nel conto consuntivo relativo a ciascun Ministero – il quale espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e dal conto del patrimonio, che espone le varia-

zioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

Per quanto concerne in modo specifico il rendiconto per l'anno finanziario 2010 in esame ed in particolare il versante delle entrate di maggiore interesse della Commissione, evidenzia anzitutto che rispetto alle previsioni inizialmente contenute nella legge di bilancio per il 2010 (legge n. 192 del 2009), per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, le previsioni definitive di entrata sono risultate pari a 769.425 milioni di euro in termini di competenza (794.545 milioni di euro in termini di cassa). Tali dati evidenziano una diminuzione delle previsioni definitive rispetto a quelle iniziali del 4 per cento (rispetto ad un incremento del 3,2 per cento avutosi nel 2009). Secondo quanto riportato nella relazione al provvedimento tale riduzione è principalmente dovuta alla diminuzione della voce relativa all'accensione dei prestiti; viceversa alla riduzione delle entrate extratributarie ha corrisposto un aumento delle entrate tributarie di maggiore entità.

Passando ai dati relativi alla gestione del bilancio rispetto alle previsioni definitive, in termini di competenza gli accertamenti di entrata e gli incassi complessivi del 2010 sono risultati pari, rispettivamente, a 778.247 milioni di euro e a 717.063 milioni di euro. Messi a raffronto con gli stessi dati registrati nel 2009 (rispettivamente 777.514 milioni di euro e 725.920 milioni di euro), gli accertamenti di entrate segnano un incremento mentre il volume degli incassi segna una diminuzione. Al riguardo, mentre l'incremento degli accertamenti delle entrate rispetto al 2009 (+ 733 milioni) trae origine dalla dinamica dell'accensione prestiti, la diminuzione degli incassi (- 8.857 milioni) è invece correlata alle entrate correnti.

I fattori che sono all'origine dell'andamento della gestione di competenza sono molteplici. In particolare, rispetto alle previsioni definitive, il rendiconto evidenzia i seguenti dati: una riduzione degli accertamenti relative alle entrate tributarie pari a 1.826 milioni di euro (441.614 milioni di euro complessivi); una riduzione degli accertamenti relativi alle entrate provenienti dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali e della riscossione di crediti pari 275 milioni di euro (1.920 milioni di euro complessivi) e, infine, un aumento degli accertamenti relativi alle entrate extratributarie pari a 26.861 milioni (61.791 milioni di euro complessivi).

Per quanto concerne le entrate tributarie, evidenzia i seguenti dati: le imposte sul patrimonio e sul reddito presentano una riduzione rispetto alle previsioni definitive, raggiungendo accertamenti pari a 235.793 milioni; le tasse ed imposte sugli affari presentano un aumento di 8.469 milioni rispetto alle previsioni definitive, con accertamenti complessivi pari a 154.237 milioni; le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane, pari a complessivi 28.028 milioni di euro, presentano una riduzione di 937 milioni rispetto alle previsioni definitive ed una riduzione dell'1,4 per cento rispetto al precedente esercizio; le entrate dei monopoli presentano un aumento di 949 milioni rispetto alle corrispondenti previsioni, con

accertamenti pari a 11.543 milioni e, infine, la categoria del lotto, lotterie ad altre attività di gioco evidenzia una diminuzione di 174 milioni rispetto alle corrispondenti previsioni, con accertamenti pari a 12.013 milioni (in calo dell'1,7 per cento rispetto all'esercizio 2009).

Passando alle entrate extratributarie, segnala i seguenti dati: i proventi dei servizi pubblici minori, con accertamenti pari a 13.702 milioni, in aumento del 120 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni e i recuperi, rimborsi e contributi, con accertamenti pari a 35.910 milioni, in aumento del 114 per cento rispetto alle previsioni.

Per quanto concerne la gestione dei residui, i residui attivi provenienti dagli esercizi 2009 e precedenti ammontavano – al 1° gennaio 2010 – a 194.551 milioni di euro; nel corso dell'esercizio tale situazione si è modificata dando luogo ad accertamenti per 168.606 milioni (dei quali 17.843 milioni incassati e 150.763 milioni rimasti da riscuotere e da versare). Riguardo ai residui attivi di nuova formazione derivanti dalla gestione dell'esercizio 2010, le somme rimaste da riscuotere e da versare ammontano a 79.027 milioni; al 31 dicembre 2010 il conto dei residui espone residui attivi complessivi per 229.790 milioni di euro. L'andamento complessivo dei residui attivi è attribuibile, pertanto, per 79.027 milioni a quelli di nuova formazione (+ 10,8 per cento rispetto al precedente esercizio) e per 150.763 milioni a quelli pregressi (+ 22,4 per cento). Infine, la gestione di competenza e quella dei residui concorrono entrambe a determinare i risultati della gestione di cassa, che ha dato luogo ad incassi complessivi per 717.063 milioni di euro.

Procede quindi all'illustrazione del disegno di legge n. 2804, ricordando che, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze può presentare un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre. In generale con il disegno di legge di assestamento è pertanto possibile aggiornare, a metà esercizio, gli stanziamenti del bilancio dello Stato; il disegno di legge di assestamento è funzionalmente connesso con il rendiconto relativo all'esercizio precedente, poiché l'entità dei residui, sia attivi che passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario – che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa – è definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto. Con l'assestamento, per quanto riguarda le entrate, gli stanziamenti sono adeguati in relazione alle previsioni di gettito (definite in base all'evoluzione delle grandezze economiche alle quali sono correlate le basi imponibili) e all'attività di accertamento; per quanto riguarda le spese discrezionali, esse sono adeguate in relazione a nuove o diverse esigenze intervenute; infine, per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento, gli stanziamenti sono adeguati alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente. Le previsioni di entrata in particolare, essendo il frutto di una va-

lutazione di carattere tecnico, possono subire modifiche per l'evoluzione della base imponibile e per gli effetti derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Per le variazioni di spesa la legge di assestamento presenta il medesimo vincolo che sussiste per il bilancio di previsione, cioè il rispetto della legislazione sostanziale vigente: non possono pertanto essere modificati, in sede di assestamento, gli stanziamenti di spesa direttamente determinati da norme vigenti.

Per quanto attiene al contenuto specifico del disegno di legge in esame, recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2011, esso dispone l'approvazione delle variazioni, in termini di competenza e di cassa, alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2011 (approvato con la legge n. 221 del 2010), indicate nelle tabelle allegate. Le tabelle si riferiscono allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome.

Analizzando più in dettaglio i dati contenuti nel disegno di legge con particolare riferimento agli ambiti di maggiore interesse della Commissione, il provvedimento evidenzia, in termini di competenza, un miglioramento del saldo netto da finanziare per 9.883 milioni di euro derivante, rispettivamente, da un aumento delle entrate finali per 7.690 milioni e da una riduzione delle spese finali per 2.193 milioni di euro.

Per quanto concerne specificamente il versante delle entrate, le previsioni 2011 assestate presentano, per le entrate finali, un aumento pari complessivamente a 8.618 milioni di euro (+ 7.690 milioni proposti con l'assestamento a cui si aggiungono variazioni per 929 milioni derivanti da atti amministrativi); l'incremento delle entrate finali deriva a sua volta dall'aumento delle entrate tributarie (+ 7.667 milioni) e delle entrate extra-tributarie (+ 951 milioni). Secondo quanto specificato nella relazione al provvedimento, le variazioni proposte per le entrate tributarie sono finalizzate ad allineare le previsioni di bilancio 2011 tanto al quadro macroeconomico per l'anno corrente usato per stime contenute nel DEF 2011, quanto ai risultati registrati nel trascorso esercizio finanziario 2010.

Procedendo a un esame dettagliato dei dati relativi alle entrate tributarie, tra le modifiche di maggior rilievo segnala le seguenti variazioni: IRE (- 1.591 milioni di euro); IRES (+ 3.727 milioni); imposte sostitutive (+ 1.337 milioni); imposta sul valore aggiunto (+ 3.162 milioni); imposte di registro, bollo e sostitutiva (- 488 milioni); accise e imposta erariale sugli oli minerali (- 768 milioni); lotto (+ 587 milioni); lotterie ed altri giochi (- 269 milioni); altre imposte indirette (- 375 milioni).

Tra le modifiche apportate evidenzia altresì quella relativa alla nuova imposta sostitutiva sui contratti di locazione (la cosiddetta cedolare secca) per 2.715 milioni di euro.

Passando alle entrate extra-tributarie, il testo in esame propone una variazione in aumento pari a 101 milioni di euro. Tale incremento, come evidenziato nella relazione, deriva sostanzialmente dalla somma algebrica delle seguenti voci: aumento delle somme dovute dalla Banca d'Italia a titolo di eccedenza del rendimento di tutte le attività nei confronti

del Tesoro (- 600 milioni di euro); partecipazione agli utili di gestione dell'istituto di emissione (+ 452 milioni); avanzo di gestione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (+ 314 milioni).

Per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) relativamente agli ambiti di interesse della Commissione, il disegno di legge propone, per quanto riguarda il centro di responsabilità «Dipartimento delle finanze», variazioni di entità significativa che interessano principalmente, in termini di competenza, i seguenti capitoli di bilancio: capitolo 1605, spese di funzionamento del consiglio di presidenza della giustizia tributaria (aumento di 345 milioni di euro); capitolo 1634, assegnazioni all'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato per la gestione del gioco del lotto (riduzione di 2.961 milioni); capitolo 3886, crediti d'imposta per il riscaldamento alimentato con biomassa (aumento di 150 milioni solo in termini di cassa); capitolo 1602, contributo fondo edifici di culto (aumento di 33 milioni). Relativamente al centro di responsabilità «Guardia di finanza» il disegno di legge non presenta invece variazioni significative.

Il presidente BALDASSARRI propone alla Commissione di svolgere una discussione generale congiunta sui disegni di legge in titolo, salva la loro successiva disgiunzione in sede di votazione del parere su ciascuno di essi.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale su entrambi i disegni di legge.

Il senatore FERRARA (*CN-Io Sud-FS*) fa riferimento al disegno di legge di assestamento per l'anno finanziario 2011 e rimarca che esso prevede, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze una variazione in aumento delle spese di funzionamento del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, pari a 345 milioni di euro. Evidenzia quindi che si tratta di una variazione di non trascurabile rilievo, soprattutto se confrontata con le modifiche di entità più contenuta apportate agli altri capitoli di bilancio di interesse della Commissione. Pertanto, nella sostanza, emerge come, in sede di assestamento, sia risultato necessario modificare in modo significativo solo la citata previsione di spesa relativa al settore della giustizia tributaria, mentre le altre variazioni di spesa, di importo più contenuto, avrebbero potuto essere inserite nel disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2011, da trasmettere al Parlamento l'anno prossimo.

Chiede quindi al rappresentante del Governo di fornire un chiarimento sulle motivazioni che giustificano la previsione in aumento delle spese di funzionamento per il consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) fa riferimento al disegno di legge n. 2804, recante l'assestamento del bilancio dello Stato e delle amministrazioni autonome per il 2011 e chiede al rappresentante del Governo un chiarimento sulla variazione in aumento delle entrate finali con specifico riguardo alla componente rappresentata dalle variazioni per 929 milioni di euro derivanti da atti amministrativi.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) si sofferma sul disegno di legge contenente il rendiconto generale dello Stato e pone l'accento sull'entità dello scostamento relativo alle entrate correnti tra il valore delle previsioni iniziali e quello delle previsioni definitive. Chiede quindi al rappresentante del Governo un'ulteriore specificazione sulle cause dello scostamento evidenziato, integrando gli elementi emersi in sede di relazione introduttiva sul provvedimento.

Ritiene inoltre opportuno che siano riferiti alla Commissione anche i criteri di calcolo in base ai quali è stata formulata la stima di previsione delle entrate derivanti dalla cosiddetta cedolare secca. Infatti, l'importo dichiarato (pari a 2.715 milioni di euro) risulta identico alla quantificazione contenuta nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto legislativo di attuazione del federalismo municipale. Occorre in particolare comprendere qual è la base economica di tale previsione, con l'obiettivo di ottenere, ove possibile, un'informativa più circostanziata sui presumibili risultati della nuova imposta, anche al fine di fugare il sospetto che si tratti della mera riproposizione di stime e di quantificazione già enunciate in altri provvedimenti.

Sottopone altresì al rappresentante del Governo l'esigenza di una puntuale informativa, sulle cause della variazione in diminuzione delle previsioni sull'andamento dell'IRE, chiarendo in particolare se il decremento risultante dal dato assestato sia da correlarsi in parte anche con l'andamento delle entrate derivanti dalla cedolare secca. Ricorda infatti che i risultati dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno una diretta incidenza sulla soppressione o riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni.

Infine, evidenzia l'opportunità di illustrare alla Commissione anche le ragioni e i minori proventi derivanti dal settore dei giochi, enunciati in entrambi i disegni di legge, anche per comprendere se in tale fenomeno possa avere un ruolo la recente introduzione di nuove forme di gioco.

Il sottosegretario CESARIO ritiene opportuno sottoporre alla Commissione una serie di informazioni di carattere numerico e quantitativo sui disegni di legge in esame, contenute in una nota predisposta dal Ministero, come prima parziale risposta ai quesiti formulati durante la discussione.

Per quanto riguarda il rendiconto generale dello Stato, osserva che, relativamente alle previsioni, quelle iniziali – stabilite con la legge 23 dicembre 2009, n. 192 – per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, sono venute a modificarsi dando luogo a previsioni defini-

tive di entrata e di spesa, rispettivamente, per 769.425 e 769.317 milioni di euro in termini di competenza e per 794.545 milioni di euro e 793.229 milioni di euro in termini di cassa. Per le entrate complessive le previsioni definitive rispetto a quelle iniziali sono diminuite del 4 per cento contro un incremento del 3,2 per cento registrato nel 2009. La riduzione manifestatasi rispetto al precedente esercizio è dovuta principalmente alla diminuzione dell'accensione dei prestiti, cioè all'indebitamento a medio e lungo termine, pari al 2,4 per cento, mentre alla riduzione delle entrate extratributarie ha fatto riscontro un aumento, in misura maggiore, delle entrate tributarie. In particolare, nell'ambito delle entrate tributarie, le variazioni in diminuzione (di pari importo per competenza e cassa) hanno riguardato le imposte sul patrimonio e sul reddito per 2.437 milioni di euro, le tasse ed imposte sugli affari per 72 milioni, il lotto, le lotterie ed altre attività di gioco per 467 milioni. Le variazioni in aumento hanno interessato i monopoli per 87 milioni di euro e le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane pari a 2.790 milioni, sia per la competenza che per la cassa. Sull'andamento delle entrate tributarie hanno inciso negativamente il gettito dell'IVA, dell'IRES e del provento del lotto; invece hanno contribuito in senso migliorativo l'accisa sui prodotti energetici, l'IRE e l'accisa sul gas naturale.

Si sofferma successivamente sul disegno di legge recante l'assestamento del bilancio per il 2011 e osserva che, in linea generale, le proposte di assestamento determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare (9.883 milioni), risultante da una variazione in aumento delle entrate finali per 7.690 milioni ed una diminuzione delle spese finali per circa 2 miliardi.

Relativamente alle entrate finali, le previsioni 2011 assestate presentano una variazione positiva pari a 8.618 milioni di euro risultante dall'aumento delle entrate del comparto tributario per 7.667 milioni e delle entrate extratributarie per 951 milioni. Le variazioni proposte per le entrate tributarie sono finalizzate ad allineare le previsioni di bilancio 2011 sia al quadro macro economico per l'anno corrente, assunto a base per l'elaborazione delle stime contenute nel DEF 2011, sia ai risultati registrati nel trascorso esercizio finanziario 2010. Segnala che la presentazione dell'assestamento è avvenuta in assenza dei dati definitivi concernenti l'autoliquidazione delle imposte sui redditi, considerato che i versamenti a saldo ed in acconto (prima rata) relativi alle dichiarazioni dei redditi possono essere effettuati fino al 16 giugno, per i soggetti diversi dalle persone fisiche e fino al 6 luglio, per le persone fisiche e per i soggetti interessati agli studi di settore e, dopo tale data, entro i 30 giorni successivi, maggiorando le somme da versare nella misura dello 0,40 per cento.

Nell'ambito delle entrate tributarie, segnala i seguenti dati: le variazioni in aumento relative all'IRES (+ 3.727 milioni), alle imposte sostitutive previste dall'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 (+ 264 milioni), alla nuova imposta sostitutiva sui contratti di locazione (+ 2.715 milioni), all'IVA (+5 .162 milioni), all'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale sui contratti di locazione (+ 1.087 milioni), all'imposta ipote-

caria (+ 95 milioni), all'imposta sulle successioni (+ 24 milioni) e al provento del lotto (+ 587 milioni). Nello stesso settore segnala viceversa le variazioni in diminuzione relative all'IRE (- 1.592 milioni), all'imposta sostitutiva (- 1.751 milioni), alle ritenute d'acconto sugli utili delle persone giuridiche (- 173 milioni), alle altre imposte sostitutive sui tributi diretti (- 424 milioni), all'imposta di registro (- 68 milioni), al bollo (- 510 milioni), all'accisa sui prodotti energetici (- 888 milioni), all'accisa sul gas naturale (- 173 milioni) e ai proventi delle attività di gioco (- 222 milioni).

Per quanto concerne, invece, le entrate extratributarie, la variazione in aumento proposta (+ 101 milioni) deriva principalmente dall'aumento delle somme dovute dalla Banca d'Italia a titolo di eccedenza del rendimento di tutte le attività nei confronti del Tesoro (- 600 milioni), dalla partecipazione agli utili di gestione dell'istituto di emissione (+ 452 milioni) e dall'avanzo di gestione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (+ 314 milioni).

Relativamente alle spese finali, le variazioni in diminuzione proposte, in termini di competenza, sono pari a 2.193 milioni, con decremento degli oneri di natura corrente per 2.937 milioni parzialmente compensato da una variazione in aumento degli oneri di conto capitale per 744 milioni. In particolare, le proposte di incremento delle dotazioni di competenza della spesa corrente derivano dalle maggiori esigenze dovute principalmente ai seguenti fattori. Si tratta in particolare delle spese per trasferimenti alle regioni (3.447 milioni), derivanti dalle seguenti poste di bilancio: 2.909 milioni da destinare alle province autonome di Trento e Bolzano per soddisfare le esigenze minime di tali enti, in attesa del previsto provvedimento in materia di riscossione diretta, ai sensi della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), articolo 2, comma 108, sulla base delle erogazioni effettuate alle stesse nel precedente esercizio; 714 milioni per regolazioni contabili delle entrate erariali della regione Sicilia, al fine di adeguare lo stanziamento dell'anno 2011 alle entrate riscosse direttamente dalla medesima regione nell'anno 2009, aggiornate in base al tasso di crescita delle entrate desunto nel DEF 2011; infine, 165 milioni per regolazioni contabili delle entrate erariali della regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di assegnare le ritenute sui redditi da pensione riscosse fuori dal relativo territorio per l'anno 2010, attribuite direttamente alla regione. Infine i maggiori oneri previsti nel disegno di legge di assestamento riguardano le spese delle amministrazioni centrali (+ 341 milioni), derivanti in parte preponderante dalle risorse da attribuire alle agenzie fiscali (+ 321 milioni) in relazione alla necessità di garantire un livello delle spese di funzionamento tale da assicurare lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Si riserva quindi di fornire risposte più dettagliate ai quesiti posti dai Commissari nel prosieguo dell'esame.

Il presidente BALDASSARRI, nel ringraziare il sottosegretario Cesario per la disponibilità manifestata, ritiene opportuno rinviare alla seduta già convocata alle ore 15 di domani il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge, per consentire al rappresentante del Governo gli oppor-

tuni approfondimenti sulle questioni emerse e per procedere all'esame e alla votazione dei pareri che saranno predisposti dal relatore Sciascia.

La Commissione concorda con il Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 13 settembre 2011

Plenaria

322^a Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Viceconte e per i beni e le attività culturali Villari.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULL'AUDIZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Il senatore RUSCONI (*PD*) prospetta l'opportunità di convocare in audizione il nuovo presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), appena nominato, augurandosi che la sua proposta registri un ampio consenso.

Il presidente POSSA condivide senz'altro l'iniziativa, ritenendo tuttavia preferibile attendere che siano completate le procedure di nomina dell'intero consiglio di amministrazione, al quale compete la *governance* dell'Istituto.

Si associa il senatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale coglie peraltro l'opportunità per esprimere il proprio rammarico circa la nuova procedura di individuazione dei presidenti degli enti di ricerca, che non prevede più l'espressione del parere parlamentare.

SUL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede che il ministro Gelmini sia chiamata a riferire sui disguidi che hanno investito l'imminente concorso per

dirigenti scolastici. In particolare, dissente decisamente dall'opinione del Presidente di Formez Italia, ente organizzatore delle prove preselettive, secondo cui alcune anomalie sarebbero fisiologiche.

Il PRESIDENTE assicura che si farà interprete di tale richiesta presso il Ministro.

SULLA RECENTE SCOMPARSA DI MINO MARTINAZZOLI

Il senatore RUSCONI (PD) ricorda la figura di Mino Martinazzoli, recentemente scomparso, con particolare riferimento ai suoi interessi letterari. Rammenta ad esempio che fu, fra l'altro, vice presidente del Centro studi manzoniani.

Si associa la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2322-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (PdL) il quale pone anzitutto l'accento sull'*iter* del disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dal Senato e indi modificato dalla Camera dei deputati. Dopo aver rammentato le vicissitudini che hanno caratterizzato l'esame in seconda lettura, egli fa presente che l'altro ramo del Parlamento ha introdotto un articolo di competenza della Commissione, relativo alla detraibilità di una parte delle spese sostenute dagli studenti universitari fuori sede per i contratti di affitto. In particolare, fa presente che la normativa nazionale attualmente vigente prevede la detraibilità dall'IRPEF del 19 per cento dei canoni di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, a condizione che frequentino un'università situata ad almeno 100 chilometri dal comune di residenza. Tale norma è stata tuttavia oggetto di una procedura di infrazione comunitaria, atteso che non si applica ai contratti di locazione stipulati in Stati esteri e pertanto discrimina gli studenti italiani iscritti presso facoltà di Paesi membri dell'Unione europea, in violazione del principio di libertà di circolazione delle persone. La Camera dei deputati ha pertanto inserito nel disegno di legge comunitaria 2010 un articolo che estende, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il regime di detraibilità dall'IRPEF ai canoni relativi a contratti stipulati da studenti di università dell'Unione europea.

La norma, prosegue il Presidente relatore, ha un onere pari a 28 milioni di euro per il 2013 e a 16 milioni di euro a decorrere dal 2014, la cui copertura è assicurata attraverso il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Condividendo lo spirito della modifica, raccomanda pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale dichiara di condividere senz'altro tale innovazione, che si pone in linea con la libertà di circolazione europea. Coglie peraltro l'occasione per segnalare le difficoltà che spesso incontrano gli studenti stranieri che vogliono frequentare un'università italiana a causa della farraginosità della nostra burocrazia. Nel citare ad esempio le lunghe e tortuose procedure per ottenere il permesso di soggiorno, invita il Governo a snellire detti adempimenti onde ripristinare le condizioni per un bilanciamento fra entrate ed uscite di «cervelli».

Anche la senatrice POLI BORTONE (*CN-Io Sud-FS*) reputa ragionevole la modifica apportata dalla Camera dei deputati. Si sofferma peraltro sulla normativa nazionale, che limita la detraibilità alla frequenza di una università a 100 chilometri di distanza dal comune di residenza. Nel giudicare troppo restrittiva tale previsione, ne suggerisce un ampliamento che a suo avviso risulterebbe utile anche al fine di far emergere una larga fetta di evasione fiscale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di direttiva per l'anno 2011 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 392)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore BEVILACQUA (*PdL*), il quale esprime anzitutto profondo rammarico per la costante riduzione delle risorse destinate all'offerta formativa, scese dai 180 milioni di euro del 2008 ai 140 milioni del 2009, ai 129 milioni del 2010 fino agli appena 78,7 milioni (al netto degli accantonamenti disposti dall'Economia) di quest'anno. Nel 2011 si registra dunque una diminuzione di ben 50 milioni di euro, la maggiore degli ultimi anni. Ciò, nonostante l'accorato appello rivolto dal Senato all'Esecutivo lo scorso anno a non contrarre ulteriormente i fondi, espresso anche in una condizione al parere favorevole reso sullo schema di direttiva 2010. Pur comprendendo le difficoltà connesse alla congiuntura economica nazionale ed internazionale in atto, manifesta perciò dispiacere per il cospicuo definanziamento di un settore importante, se non addirittura strategico, per il futuro del Paese.

Passando al contenuto dell'atto, egli rileva che esso non differisce di molto rispetto a quello dell'anno precedente, se non per l'indicazione più

dettagliata di alcuni campi di intervento. Segnala peraltro criticamente che, a differenza dell'anno scorso (quando lo schema di direttiva presentato recepiva le indicazioni contenute nel parere del Senato sull'atto del 2009), quest'anno le osservazioni contenute nel parere dell'anno scorso non sono state affatto raccolte. In particolare rammenta che, oltre alla condizione di incrementare il Fondo per l'offerta formativa per il 2011 onde rafforzare, fra l'altro, la formazione dei docenti per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, il Senato aveva invitato l'Esecutivo a valutare l'opportunità di reintrodurre, fra gli interventi prioritari, la valorizzazione delle eccellenze e a non abbassare la guardia rispetto all'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, tenendo tali specifici settori al riparo dai tagli. Queste due indicazioni non sono state però recepite dal Governo. Le iniziative per l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, che l'anno scorso erano confluite in un unico obiettivo dedicato alle cosiddette «educazioni trasversali» al fine di ottimizzare le risorse e realizzare al contempo interventi più incisivi, sono state addirittura estrapolate per rientrare solo marginalmente fra gli oggetti delle campagne di comunicazione di attualità.

Il relatore illustra indi nel dettaglio l'articolazione della Direttiva. Il punto 1) reca, come ogni anno, gli interventi prioritari. Rispetto al 2010, all'obiettivo «ampliamento dell'offerta formativa», sono state introdotte due nuove iniziative relative, rispettivamente, alla valutazione di sistema ed autovalutazione di istituto e alla condivisione e implementazione delle *best practices* in materia di educazione e apprendimento, anche al fine di innalzare le prestazioni degli istituti scolastici verso *standard* più avanzati. Sono state poi riformulate le iniziative relative all'educazione alla salute, all'alimentazione e all'ambiente, nonché quella concernente l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. In particolare, sono state inserite iniziative finalizzate a diffondere la pratica dell'etica sportiva ed olimpica presso i giovani.

Quanto all'obiettivo «formazione e sostegno all'innovazione», è stato precisato che il sostegno sarà rivolto a progetti svolti non solo in collaborazione con associazioni professionali e disciplinari ma anche con enti culturali ed istituzioni educative estere. La formazione e l'aggiornamento del personale scolastico saranno inoltre rivolti, fra l'altro, alla metodologia didattica *Content and Language Integrated Learning* (CLIL) nelle lingue di insegnamento per i docenti di diverse discipline della scuola secondaria superiore. È stata infine inserita una specifica misura di formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici e dei docenti degli istituti tecnici professionali, da realizzarsi anche attraverso l'utilizzo di materiali didattici selezionati dalle *delivery unit* regionali.

All'obiettivo «piano scuola digitale» sono state specificate nel dettaglio le varie linee di intervento, con l'indicazione puntuale dei progetti in corso. Mentre nessuna modifica è stata apportata all'obiettivo «miglioramento dell'offerta formativa nelle scuole paritarie», l'obiettivo «integrazione scolastica degli alunni in situazioni di *handicap*» è stato invece esteso all'integrazione degli alunni in regime di istruzione domiciliare.

È scomparso tuttavia il riferimento ad una specifica attenzione da dedicare all'*handicap* sensoriale.

L'obiettivo «istruzione post-secondaria» è stato poi integrato con il richiamo agli istituti tecnici superiori, nonché al riassetto organizzativo e didattico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e dei Centri territoriali permanenti. Infine, sono stati previsti processi di collaborazione interistituzionale per sostenere politiche di integrazione linguistica e sociale nei confronti di immigrati ed adulti detenuti.

Nessuna modifica è stata altresì apportata agli obiettivi «valutazione degli apprendimenti» e «promozione dell'innovazione», né ai criteri generali per la ripartizione delle somme, di cui al punto 2).

Quanto invece al punto 3), recante «riparto e modalità di gestione delle somme», esso distribuisce la complessiva riduzione di finanziamento sui diversi obiettivi. La precedente assegnazione unica per interventi diretti a realizzare il piano dell'offerta formativa, l'attività di aggiornamento del personale della scuola e la diffusione delle innovazioni tecnologiche è stata tripartita in diverse sottovoci con un'assegnazione specifica ciascuna. In particolare sono più analiticamente indicate le azioni dirette alla formazione e aggiornamento del personale. Resta peraltro invariata la riserva a favore di progetti nei licei musicali. È poi inserita un'autonoma voce di spesa per campagne di comunicazione sui temi di maggiore attualità del mondo della scuola, cui sono riservati poco più di 2 milioni di euro. Al riguardo, il relatore ribadisce che in questa voce sono comprese le misure concernenti l'educazione alla legalità, ma osserva che compaiono anche tematiche presenti in altre voci di spesa, come ad esempio la promozione di corretti stili di vita, la sensibilità alle problematiche ambientali e l'orientamento degli studenti, auspicando maggiore chiarezza. Rileva invece positivamente l'introduzione di una specifica attenzione all'alfabetizzazione motoria, con la prosecuzione di una sperimentazione che prevede l'affiancamento dell'insegnante elementare con un esperto laureato in scienze motorie. Si tratta di una prima, importante risposta alle esigenze di questa categoria di laureati, a cui è dedicato anche il disegno di legge n. 796, all'attenzione della Commissione.

Resta poi pressoché invariato l'accantonamento destinato a programmi comunitari in materia formativa, di cui peraltro si fornisce un elenco dettagliato. È invece dimezzato lo stanziamento destinato all'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole paritarie, con riferimento al quale si precisa che la ripartizione terrà conto del numero delle scuole paritarie funzionanti nelle singole regioni e che i singoli progetti saranno ammessi a finanziamento in coerenza con le priorità di intervento definite dalla direttiva.

La riduzione non colpisce inoltre le risorse destinate all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, che si attesta poco sotto i 10 milioni di euro dell'anno scorso. Sono tuttavia maggiormente specificati gli interventi, con una espressa distinzione tra il 55 per cento, destinato all'integrazione scolastica, e il 45 per cento, riservato agli alunni ricoverati in ospedale o in regime di istruzione domiciliare.

Le altre voci di spesa subiscono una contrazione più o meno proporzionale al definanziamento complessivo. Il relatore registra comunque positivamente che una parte dei fondi diretti alla valutazione degli apprendimenti è destinata al monitoraggio. Segnala altresì che, in allegato allo schema di direttiva, è riportata una tabella recante l'andamento delle risorse nell'ultimo triennio.

In considerazione delle forti difficoltà economiche che il Paese sta attraversando, raccomanda conclusivamente l'espressione di un parere favorevole sull'atto in titolo, nonostante la persistente contrazione di risorse. Ritiene tuttavia necessario segnalare le criticità suesposte, nonché le eventuali ulteriori osservazioni che emergeranno nel dibattito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante i criteri per l'utilizzo delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori universitari di seconda fascia (n. 393)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (*PdL*), il quale evidenzia anzitutto come il ministro Gelmini, nella trasmissione dell'atto alle Camere, abbia segnalato l'alta aspettativa delle università italiane nei confronti del provvedimento, nell'ottica di una rapida ripresa del reclutamento. A quanto gli consta, l'atto consentirà infatti l'assunzione di circa 1.500 associati nel 2011 ed altrettanti nel 2012, benché tale cifra dipenda evidentemente da quante unità di personale già in servizio presso gli atenei saranno chiamate. Si tratta comunque di una cifra importante, tanto più che i concorsi sono bloccati dal 2008.

Egli precisa poi che la copertura del provvedimento è assicurata dall'incremento del Fondo di finanziamento ordinario dell'università (FFO) disposto dalla legge di stabilità 2011, di cui una quota parte fu riservata ad un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia. Successivamente, fu la legge n. 240 del 2010, all'articolo 29, comma 9, a definire l'entità della suddetta quota parte: 13 milioni di euro per il 2011, 93 per il 2012 e 173 a decorrere dal 2013. Secondo la relazione illustrativa dell'atto in esame, con i 13 milioni di euro disponibili per il 2011 sarà possibile avviare immediatamente una prima *tranche* di chiamate, i cui oneri a regime sono valutati in 78 milioni di euro. Per il 2012 restano perciò liberi altri 15 milioni di euro, il cui onere a regime è valutato in ulteriori 90 milioni di euro. Per il 2013 restano pertanto 5 milioni di euro per nuove chiamate.

Il decreto in esame reca peraltro i criteri per la distribuzione di tali risorse fra gli atenei, che – secondo il principio ispiratore della riforma Gelmini – non possono che essere di carattere meritocratico. In primo luogo, viene pertanto affermato che le risorse saranno assegnate solo alle università che non abbiano superato il limite massimo all'incidenza

delle spese per indebitamento e personale sulle entrate complessive, come determinato da uno dei decreti legislativi previsti dall'articolo 5 della legge n. 240. Nelle more dell'attuazione di tale norma, le risorse saranno distribuite solo agli atenei non abbiano superato il previgente limite del 90 per cento delle spese per il personale rispetto ai trasferimenti statali a valere sul FFO. Al riguardo, il Presidente relatore rammenta peraltro che da tale rapporto sono state fino al 2010 escluse le spese per il personale sanitario, che appesantiscono significativamente i bilanci degli atenei sedi di policlinici. Tale esclusione non è stata da ultimo rinnovata. Ritiene tuttavia indispensabile richiamarla espressamente in questa sede, con il riferimento alla disciplina vigente al 31 dicembre 2010, onde evitare che molti atenei risultino ingiustamente esclusi dal riparto.

Il decreto riporta poi una tabella di indicatori per la distribuzione delle risorse agli atenei virtuosi sul piano finanziario. Al riguardo, nel chiedere conferma che tali criteri si applicheranno anche alle assunzioni del 2012, egli rileva una certa fumosità, che necessita un approfondimento. Da un lato, ritiene indispensabile conoscere il peso specifico di ciascun indicatore; dall'altro, si interroga sul significato di alcune espressioni utilizzate come ad esempio «gruppi di corso» e «valore mediano del gruppo di riferimento» contenute nell'indicatore A2, ovvero «percentuale di docenti e ricercatori presenti in progetti PRIN» di cui all'indicatore B1. Inoltre, sollecita un chiarimento sul peso specifico del complesso di indicatori relativi alla qualità dell'offerta formativa rispetto a quelli relativi alla qualità della ricerca scientifica.

Il sottosegretario VICECONTE assicura che fornirà con sollecitudine i chiarimenti richiesti.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale manifesta in primo luogo soddisfazione per la destinazione di una quota parte dell'incremento del FFO alla chiamata di professori associati, che hanno già partecipato con successo alle procedure concorsuali. Rileva tuttavia che in molti casi le idoneità sono state conseguite in atenei che all'epoca risultavano virtuosi ma, a seguito dei tagli inferti al comparto, hanno perso i requisiti per poter effettuare la chiamata. Poiché dette idoneità sono in scadenza al 31 dicembre prossimo ovvero, secondo l'interpretazione di alcune università, al 31 dicembre 2012, invita il Governo a fornire gli opportuni chiarimenti e, comunque, a prorogare le idoneità fino allo svolgimento dei nuovi concorsi secondo le procedure riformate. Altrimenti, vi è, da un lato, il rischio che le università non possano chiamare gli associati perché non in regola con i parametri finanziari e, dall'altro, che le idoneità siano scadute quando le università torneranno ad essere virtuose.

Sollecita perciò il Presidente relatore a segnalare tali problematiche nel parere che si accinge a redigere, associandosi peraltro alla richiesta di chiarimenti in ordine ai criteri recati alla tabella allegata al decreto.

Il senatore VITA (PD) evidenzia a sua volta l'ingiustizia dei tagli disposti a danno del settore, che hanno fatto superare a molti atenei il rapporto del 90 per cento fra spese per il personale e trasferimenti a valere sul FFO e reso pertanto impossibile la chiamata di nuovi professori, senza alcuna colpa dei relativi organi di gestione. Anche nel caso di cattiva gestione, si colpiscono comunque i ricercatori in possesso di idoneità, per responsabilità che non appartengono loro.

Egli sottolinea inoltre l'iniquità di continuare a calcolare il 90 per cento solo sulle risorse del FFO, mentre la stessa legge n. 240 stabilisce che il nuovo limite sarà considerato in rapporto alle entrate complessive dell'ateneo, in coerenza con il pressante invito rivolto alle università a reperire canali di finanziamento alternativi a quello statale.

Dopo essersi associato ai rilievi del Presidente relatore circa l'esigenza di escludere dalla base di calcolo le spese per il personale sanitario, pone poi l'accento sull'importanza strategica assegnata dalla riforma ai dipartimenti. Giudica pertanto incongruo continuare a calcolare il 90 per cento a livello di ateneo, penalizzando così eventuali dipartimenti virtuosi.

Egli invita poi a chiarire i termini di eventuali trasferimenti da un ateneo all'altro sotto il profilo delle risorse liberate, nonché il rapporto fra vecchio e nuovo ordinamento.

Con riferimento infine alla tabella recante i criteri, conviene con i rilievi critici del Presidente relatore. A suo giudizio, gli indicatori ivi previsti non premiano peraltro la qualità, ma si pongono in una linea di drammatica coerenza con l'ordinamento attuale, che incentiva promozioni facili e percorsi agevolati. Paventa pertanto un ampio contenzioso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 13 settembre 2011

Plenaria**253^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2322-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, sostituendo per l'odierna seduta il relatore Santini, assente per concomitanti impegni istituzionali. Precisa preliminarmente che la legge comunitaria 2010 torna al Senato per l'esame in terza lettura, dopo l'approvazione in prima lettura avvenuta il 2 febbraio 2011 e il successivo passaggio alla Camera dei deputati.

Al riguardo, occorre ricordare che l'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento è stato caratterizzato da un percorso piuttosto accidentato e sofferto, sia sotto l'aspetto procedurale che contenutistico, che ha portato a un notevole aumento del numero degli articoli durante l'esame in Commissione. Successivamente, durante l'*iter* in Assemblea, si è proceduto a una serie di stralci e soppressioni, che hanno ridimensionato il testo e in parte il contenuto centrale del provvedimento, stante la soppressione dei primi due articoli, che hanno sempre costituito l'elemento strutturale portante della legge comunitaria.

Preso atto della soppressione degli articoli 1 e 2 e relativi allegati, sono state inserite le singole deleghe per ciascuna direttiva nei singoli articoli, considerando quelle di assoluta urgenza e richiamando, quanto ai criteri generali di delega e ai passaggi procedurali, quelli dei primi due articoli della legge comunitaria 2009, in quanto compatibili.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione – prosegue il Presidente relatore – gli stessi sono presenti essenzialmente in tre articoli del testo trasmesso dalla Camera.

L'articolo 13, introdotto in prima lettura al Senato, è stato modificato alla Camera. La disposizione, in materia di pesca marittima, è volta ad adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, che condannava l'Italia in quanto venuta meno agli obblighi comunitari riguardanti le misure di controllo delle attività della pesca, in particolare per non aver posto in essere efficaci azioni contro i responsabili di infrazioni alla normativa comunitaria di settore, con particolare riferimento all'utilizzo di reti da posta «derivanti».

Il Presidente relatore, dopo aver sottolineato la delicatezza della tematica in oggetto – soprattutto a seguito della ricezione da parte dei titolari delle imprese ittiche in questione di contributi comunitari per la conversione dell'attività espletata con reti da posta «derivanti» in altra attività di pesca – evidenzia che disposizione in questione interviene sulla materia, tramite novelle alla legge n. 963 del 1965, con le quali le sanzioni amministrative previste sono estese a chi viola i piani di ricostituzione di specie ittiche, mentre la sanzione della confisca degli strumenti e attrezzi da pesca viene comminata non solo in caso di uso degli stessi, ma anche di semplice detenzione.

La modifica apportata dalla Camera prevede un'ulteriore sanzione che si traduce nella sospensione, o ritiro in caso di recidiva, della licenza di pesca nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, nelle ipotesi di violazione degli obblighi relativi alle reti da posta derivanti.

Una seconda disposizione – prosegue il Presidente relatore – volta ad adeguare la normativa italiana a una sentenza della Corte di giustizia europea è contenuta nell'articolo 17, introdotto alla Camera e riguardante i prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana.

La sentenza in oggetto, del 25 novembre 2010, ha dichiarato illegittimo l'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2003 in quanto autorizzava la denominazione di vendita «cioccolato puro» per i prodotti non contenenti grassi vegetali diversi dal burro di cacao. Tale denominazione non è stata ritenuta accettabile in quanto non rientrante tra le denominazioni di vendita obbligatorie e tassative contenute nell'allegato I della direttiva n. 36 del 2000, attuata dal decreto legislativo citato, e perciò ponendosi in contrasto con il sistema, vincolante e complessivo, delle denominazioni di vendita configurato dalla direttiva citata, al cui interno l'aggettivo «puro» non è previsto.

A seguito della sentenza, l'articolo 17 abroga le disposizioni che consentono la denominazione citata, prevedendo altresì un periodo di 24 mesi per lo smaltimento delle scorte delle etichette e delle confezioni di prodotti riportanti la denominazione in oggetto.

La terza disposizione di interesse riguarda l'articolo 19, attuativo di direttiva compresa nell'allegato A del testo approvato in prima lettura e concernente delega in materia di miscele di sementi di piante foraggere.

Il profilo oggetto della delega – prosegue il Presidente relatore – consiste nella commercializzazione di tali miscele, in attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione stessa con riferimento all'utilizzo delle stesse per la preservazione dell'ambiente naturale.

L'esigenza sottesa alla normativa in questione è quella di consentire la commercializzazione mediante la previsione di specifiche deroghe, subordinate ad autorizzazione, aventi ad oggetto l'esame cui gli Stati membri sottopongono le miscele di sementi per la preservazione, prima di autorizzarne la commercializzazione.

Quanto ai criteri di delega e alle fasi procedurali, vale il rinvio ai primi due articoli della legge comunitaria 2009, stabilito in via generale dall'articolo 24 del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice ANTEZZA (PD), in relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito la Basilicata e la Puglia nei mesi scorsi e che hanno dato luogo alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011 e del 7 aprile 2011, sollecita lo svolgimento dell'audizione di un sottosegretario del Ministero dell'economia – già chiesta nella seduta della Commissione del 26 luglio 2011 – sottolineando le gravi criticità riscontrabili nelle sopraccitate aree territoriali a seguito della mancata adozione dei necessari interventi attuativi.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa presente che si attiverà al fine di consentire lo svolgimento della predetta audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 13 settembre 2011

234^a Seduta**Plenaria***Presidenza del Presidente*
CURSI*La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2322-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente CURSI (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, esaminato nell'agosto del 2010 dal Senato e recentemente modificato dalla Camera dei deputati.

Per quanto concerne le parti di competenza, segnala che all'articolo 9 è stata inserita una delega al Governo per recepire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la direttiva n. 30 del 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia. A questo proposito ricorda che la direttiva istituisce un quadro per l'armonizzazione delle misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia, nonché informazioni complementari per i prodotti connessi all'energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti.

Di particolare importanza, inoltre, è l'articolo 11 del provvedimento, che è stato notevolmente modificato dalla Camera dei deputati. L'articolo in questione mira a concludere definitivamente la procedura d'infrazione n. 4908 del 2008, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia in merito al settore delle concessioni demaniali marittime. In particolare, i commi da 2 a 5, inseriti dalla Camera, delegano il Governo al rioridino della legislazione concernente le concessioni demaniali marittime.

La delega va esercitata entro quindici mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa con la Conferenza unificata. Ai sensi del comma 3, lo schema del decreto, da attuare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, va trasmesso al Parlamento per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali potrà comunque essere adottato.

È altresì prevista la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative nei due anni successivi alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo.

Il decreto attuativo dovrà inoltre individuare le modalità per la riscossione e la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni, nonché disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo.

Il decreto, infine, dovrà disciplinare le ipotesi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle Regioni e dovrà altresì fissare i criteri di equo indennizzo del concessionario nelle ipotesi di revoca della concessione previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione.

Da ultimo si sofferma sull'opportunità di svolgere, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, una missione a Bruxelles per incontrare il Commissario europeo per il Mercato interno ed i servizi per discutere di tali tematiche.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) auspica che, nella proposta di parere, vengano inserite delle osservazioni in linea con quanto contenuto nell'atto di indirizzo unitario, approvato negli scorsi mesi dall'Assemblea del Senato.

Il senatore BUBBICO (*PD*) rileva il forte ritardo con cui il Governo e la maggioranza affrontano l'esame della legge comunitaria 2010, che esce dalla Camera dei deputati priva di parti importanti. Osserva che tale ritardo avrà pesanti ricadute sul piano della tutela dei cittadini e della libera iniziativa delle imprese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (n. 386)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore GHIGO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, che fa riferimento agli *standard* fondamentali sulla sicurezza nucleare emanati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

Considerato che gran parte delle disposizioni contenute nella direttiva erano già presenti nel quadro normativo nazionale della fine degli anni 90 in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare, il Governo ha scelto la strada della novella normativa al decreto legislativo n. 230 del 1995, precisando altresì che per quanto attiene alla richiamata Agenzia nazionale di regolazione va fatto riferimento all'Agenzia per la sicurezza nucleare istituita con la legge 23 luglio 2009, n. 99.

Con l'articolo 1 vengono recepite le definizioni di sicurezza nucleare (intesa come conseguimento di adeguate condizioni di esercizio, prevenzione degli incidenti o attenuazione delle loro conseguenze, al fine di assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti), di autorizzazione (quale documento avente valore legale per la localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio o disattivazione di un impianto) e di titolare dell'autorizzazione, cui compete la responsabilità generale dell'impianto. Inoltre viene introdotto un ulteriore Capo sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari, che precisa gli obblighi cui è sottoposto il titolare dell'autorizzazione relativamente alle verifiche periodiche, l'esistenza di sistemi di gestione controllata, la realizzazione di barriere fisiche di protezione dei lavoratori e della popolazione, la formazione del personale. Si precisano altresì le modalità di resa delle informazioni ambientali al pubblico e ai lavoratori e di invio di relazioni agli organi competenti per rendere pubblica l'attività svolta.

Con l'articolo 2 si stabilisce che l'Agenzia per la sicurezza nucleare è l'autorità nazionale di regolazione e partecipa ai processi internazionali di valutazione della sicurezza degli impianti in esercizio anche di altri Paesi, mentre con l'articolo 3 si precisa che essa assume, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione degli impianti nucleari, le funzioni precedentemente riconosciute al Comitato nazionale per l'energia nucleare, all'ENEA-DISP (Direzione sicurezza nucleare e protezione sanitaria) e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

All'articolo 4 si stabilisce infine l'invarianza degli oneri a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il senatore BUBBICO (*PD*) osserva che l'esito della consultazione referendaria sulle centrali nucleari ha prodotto l'abrogazione di alcune

delle norme richiamate dallo schema di decreto legislativo. Ritiene, pertanto, che la Commissione dovrebbe inserire una specifica osservazione su tali aspetti.

Il presidente CURSI assicura che la questione evidenziata dal senatore Bubbico sarà adeguatamente approfondita.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2011, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 391)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore CAGNIN (*LNP*) illustra l'atto del Governo in titolo che reca il riparto, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 448 del 2001, dello stanziamento del capitolo 2280 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per contributi ad enti ed altri organismi. Tradizionalmente l'erogazione di tali contributi è prevista a favore degli organismi di normalizzazione (UNI e CEI) ed all'ex ISPELS, attualmente confluito nell'INAIL, per adempimenti nel settore della normazione tecnica. Una piccola parte di questi fondi, infine, era destinata a sussidi e premi diretti per promuovere l'incremento delle piccole e medie imprese.

I fondi attualmente ripartiti per l'anno 2011 corrispondono a 343.433 euro e risultano sensibilmente ridotti rispetto all'ammontare dell'anno precedente che era superiore a 600.000 euro. Tale riduzione è dovuta, come prevedibile, alla diminuzione complessiva delle risorse a favore di tutti i Ministeri.

Come emerge dalla relazione illustrativa, questa progressiva riduzione degli stanziamenti ha comportato, rispetto al precedente esercizio, ad eliminare l'assegnazione del contributo per le piccole e medie imprese in considerazione della modesta entità delle somme a disposizione che non avrebbero consentito ai destinatari la realizzazione dei relativi progetti. Tali somme, pertanto, sono state destinate ad incrementare il contributo originariamente previsto per gli organismi di normalizzazione italiani. In questo modo, osserva il Relatore, si è cercato di venire incontro ad una specifica osservazione, approvata dalla 10^a Commissione del Senato lo scorso anno in occasione dell'esame dello schema di riparto dell'anno 2010, in cui si chiedeva al Governo di incrementare il contributo per gli organismi di normalizzazione. Si segnala, infine, che il provvedimento è corredato da una sintetica illustrazione degli interventi realizzati con i contributi dello scorso anno e dei progetti che si potrebbero realizzare attraverso l'erogazione dei contributi per l'anno 2011.

Nel preannunciare la presentazione di una proposta di parere favorevole, segnala l'opportunità di inserire un'apposita osservazione volta a richiamare l'attenzione del Governo sull'importanza di ripristinare, per il

prossimo anno, il contributo a favore della promozione delle piccole e medie imprese garantendo un contributo adeguato alla realizzazione di progetti di sviluppo delle PMI.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione (n. 394)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore CASOLI (*PdL*) illustra l'atto del Governo in titolo concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, per l'erogazione di contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2011 (legge finanziaria 2002).

La disposizione prevede espressamente che tali contributi vengano iscritti in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il riparto delle risorse debba essere annualmente effettuato – entro il 31 gennaio – dal Ministro competente con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa».

In proposito osserva che, mentre per l'anno 2010 le risorse stanziare al capitolo 2501 risultavano complessivamente pari a circa 24,6 milioni di euro (peraltro in leggero aumento rispetto all'importo iscritto l'anno precedente), quest'anno sono drasticamente scese a 10,8 milioni di euro, per effetto di una crisi che costringe l'Esecutivo a un contenimento forzoso delle spese, anche in settori dove il sostegno pubblico consentirebbe una maggiore crescita dell'economia. Poiché la contrazione dello stanziamento non permette di garantire l'erogazione dei contributi sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente, si è reso necessario il cosiddetto abbattimento del contributo, che consiste nella sua riduzione in misura proporzionale identica tra tutti i beneficiari.

Nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto ministeriale, tuttavia, si legge che, rispetto allo scorso anno, si è preferito incrementare le risorse a favore delle camere di commercio italiane all'estero e dei consorzi *export* (per un importo pari a 1 milione di euro equamente diviso in due), riducendo le risorse destinate ad enti, istituti e associazioni, e nulla è dato sapere riguardo ai beneficiari dei contributi: manca del tutto quella tabella dettagliata che era stata allegata – dietro specifica richiesta di questa Commissione – allo schema di decreto ministeriale esaminato lo scorso anno. Pur riconoscendo il bisogno e l'utilità di un maggior sostegno alle camere di commercio all'estero, soprattutto ora che do-

vrà essere riorganizzato il sistema di rappresentanza delle imprese a seguito della recente soppressione dell'Istituto per il commercio con l'estero (ICE), non si può fare a meno di richiamare l'attenzione del Governo sull'assenza di elementi di dettaglio, in allegato all'atto sottoposto all'esame della Commissione, che diano un'adeguata rappresentazione alla platea di beneficiari di questi contributi.

Nel confermare la volontà di esprimere un parere favorevole, auspica un impegno del Governo ad aumentare significativamente per il prossimo anno le risorse finanziarie pubbliche a sostegno delle iniziative nel campo dell'internazionalizzazione, il cui sviluppo potrebbe contribuire al rilancio dell'economia del Paese.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) chiede che la Commissione possa incontrare a breve il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, onorevole Polidori, per un confronto sulle politiche a favore dell'internazionalizzazione delle imprese.

La senatrice FIORONI (*PD*) chiede di acquisire dal Ministero dello sviluppo economico un documento che precisi a quali enti o istituti il Governo intende erogare i contributi di cui allo schema di riparto.

Il presidente CURSI assicura che verrà richiesto al Ministero dello sviluppo economico il documento di dettaglio relativo ai contributi per l'internazionalizzazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 13 settembre 2011

Sottocommissione per i pareri

21^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MORRA

Orario dalle ore 15 alle ore 15,15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

Alla 3^a Commissione:

(2859) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole*

(2861) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con raccomandazione*

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 59

Presidenza del Vice Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI SIRM, AIRM, CGIL, CISL, UIL E
UGL SULL'ATTO COM (2011) 348 DEFINITIVO*

Plenaria

247^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 16.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (XX direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (n. COM (2011) 348 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il presidente MORRA ricorda che dinanzi all'Ufficio di presidenza testé conclusosi si sono svolte audizioni di esperti della materia e di rappresentanti delle associazioni dei lavoratori.

La senatrice BLAZINA (PD) nota che anche nel corso delle audizioni è stata sottolineata la particolare complessità della materia e che alcuni degli auditi hanno anticipato la presentazione di documenti scritti, la cui acquisizione è essenziale per esprimere un parere adeguatamente documentato. Ritiene altresì necessario, anche in considerazione della circostanza che la proposta di direttiva in esame sarebbe già oggetto di modifica, che la Commissione disponga di un quadro reale del dibattito in corso, attraverso il rappresentante del Governo.

Concorda la senatrice CARLINO (IdV).

Prende atto il senatore CASTRO (PdL), che si interroga in ordine al Dicastero competente a fornire gli approfondimenti riguardanti l'iter dell'atto.

La relatrice BIANCHI (PdL) conviene in ordine all'opportunità di attendere le memorie scritte dei soggetti ascoltati oggi in Ufficio di Presidenza. La particolare complessità e delicatezza della materia rende a suo giudizio particolarmente opportuno un ulteriore approfondimento attraverso l'acquisizione del parere di esperti in una prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza. Ritiene altresì utile disporre di elementi conoscitivi da parte del Governo.

Il presidente MORRA (PdL) prende atto di tali orientamenti, ai quali assicura verrà dato seguito nei tempi più rapidi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2322-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.

Su richiesta della senatrice BLAZINA (PD), lo svolgimento della discussione generale è rinviato ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2803) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010

(2804) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 settembre.

La senatrice GHEDINI (PD) sollecita nuovamente l'aggiornamento delle informazioni a disposizione della Commissione, in assenza delle quali non ritiene possa procedersi all'espressione dei pareri sui due provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MORRA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani alle ore 16, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 13 settembre 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 150

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Plenaria

277^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena svolto. In tale sede, fermo restando il programma dei lavori della corrente settimana, si è convenuto di programmare una audizione del Ministro della salute sia in ordine agli effetti

delle misure contenute nelle diverse manovre correttive sul Servizio sanitario nazionale sia in merito ai recenti casi di tubercolosi. Inoltre, si è ritenuto di svolgere con lo stesso Ministro una ricognizione dell'attività legislativa della Commissione, con particolare riguardo a quelle iniziative segnalate come prioritarie, quali ad esempio, i disegni di legge sulla responsabilità professionale del personale medico, sull'obesità e sulla tutela degli animali da affezione.

Si è altresì stabilito che nella prossima settimana potrà procedersi alla illustrazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge n. 863 ed altri (riordino del servizio farmaceutico) e n. 2515 (registro impianti protesici mammari) e proseguiranno le audizioni nell'ambito delle indagini conoscitive in corso.

Infine, in un successivo Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si valuteranno le modalità di prosieguo dell'*iter* del disegno di legge riguardante le dichiarazioni anticipate di volontà, trasmesso alla Camera dei deputati.

La Commissione conviene.

Il senatore COSENTINO (*PD*) rinnova la richiesta di prevedere l'audizione informale dell'Age.Na.S. in merito al Piano nazionale esiti.

Il presidente TOMASSINI, replicando alla richiesta del senatore Cosentino, assicura che si farà carico di verificare la disponibilità dei rappresentanti dell'Age.Na.S. per lo svolgimento di una audizione informale sugli argomenti richiamati.

IN SEDE REFERENTE

(10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368-B) *Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Ignazio Roberto Marino ed altri; Tomassini ed altri; Poretti e Perduca; Carloni e Chiaromonte; Baio ed altri; Massidda; Musi ed altri; Veronesi; Baio ed altri; Rizzi; Bianconi ed altri; D'Alia e Fosson; Caselli ed altri; D'Alia e Fosson e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore CALABRÒ (*PdL*) introduce l'esame del disegno di legge in titolo – già approvato dal Senato e successivamente, con modifiche, dalla Camera dei deputati –, il quale disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed introduce l'istituto delle dichiarazioni di volontà anticipate in materia.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame enuncia alcuni principi. In merito, la Camera ha apportato modifiche formali o di coordinamento; riguardo ai principi della Costituzione richiamati, aggiungendo l'articolo 3 inerente alla cosiddetta eguaglianza formale e sostanziale.

Il successivo articolo 2 disciplina il consenso informato ai trattamenti sanitari. Rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato, la Camera ha specificato (comma 3) che il consenso informato si esplicita in un documento scritto solo qualora il paziente lo richieda o se il medico lo ritenga necessario e che, in tali ipotesi, il documento è firmato anche dal medico (oltre che dal paziente). La Camera ha inoltre specificato (commi 4 e 5) che il documento, sottoscritto dal paziente, il quale attesti il suo rifiuto delle informazioni che gli competono deve essere inserito nella cartella clinica e che occorre annotare nella medesima cartella la revoca (da parte del paziente) del consenso informato.

La Camera ha poi riformulato la disciplina dei commi 8 e 9 del presente articolo 2, i quali (nel testo approvato dal Senato) concernevano alcune fattispecie relative soltanto ai minori ed agli incapaci. Nella nuova versione, il comma 9 pone, invece, un principio valido per tutti i soggetti, in base al quale il consenso informato non è richiesto «quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente». Il comma 8, sempre nella nuova versione, specifica inoltre che in caso di soggetti interdetti o inabilitati, il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

Gli articoli 3 e 4 concernono la dichiarazione anticipata di trattamento. La Camera ha operato alcune modifiche a tali articoli (nonché al successivo articolo 7), mantenendo l'impostazione del testo trasmesso dal Senato, in base alla quale la dichiarazione anticipata costituisce l'espressione di un orientamento – espressione di «orientamenti» ed «informazioni», secondo la terminologia del nuovo testo approvato dalla Camera – e non rappresenta un vincolo per il medico curante.

Mentre nella riformulazione dell'ultimo comma dell'articolo 3, la Dichiarazione Anticipata assume rilievo nei casi in cui la sopravvenuta incapacità del soggetto sia contraddistinta da «accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale». La Camera, inoltre, ha specificato che l'incapacità deve essere permanente e ha modificato la norma sulla composizione del collegio medico (composto da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente) competente all'accertamento dello stato in esame.

Il nuovo testo dell'articolo 3, comma 4, conferma le norme (già poste nel comma 5 dell'articolo 3 della versione trasmessa dal Senato) secondo cui l'alimentazione e l'idratazione non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento e devono essere mantenute fino al termine della vita, introducendo, tuttavia, un'eccezione a quest'ultimo principio di prosecuzione. Essa è rappresentata dal caso in cui l'alimentazione e l'idratazione «risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo».

Si segnala, inoltre, che la Camera, (articolo 4, comma 2), ha specificato che gli intenti od orientamenti, eventualmente espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente disciplina, non hanno valore e non possono essere impiegati ai fini della ricostruzione della volontà del paziente.

L'articolo 5, concernente l'assistenza per i soggetti in stato vegetativo, è stato riformulato dalla Camera. Nella nuova versione, si fa riferimento non solo all'assistenza domiciliare, ma anche a quella sanitaria generale, con l'inserimento del richiamo all'accordo sulle linee di indirizzo in materia, sancito il 5 maggio 2011 dalla Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali; tali linee di indirizzo riguardano l'assistenza alle persone in stato vegetativo o in stato di minima coscienza. Con la riformulazione, inoltre, si conferma che l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo costituisce un livello essenziale di assistenza sanitaria.

L'articolo 6 concerne la figura del fiduciario. Come già prevedeva il testo trasmesso dal Senato, tale soggetto è eventualmente nominato nella dichiarazione anticipata di trattamento e, in tal caso, egli è l'unico soggetto competente ad interagire con il medico, operando «nell'esclusivo e migliore interesse del paziente» e «sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata».

In base ad un comma aggiunto dalla Camera (comma 8 della nuova versione dell'articolo 6), in assenza di nomina del fiduciario, i compiti attribuiti a tale figura sono esercitati dai familiari. Il testo trasmesso dal Senato prevedeva invece (nel secondo periodo – ora soppresso – dell'articolo 3, comma 1) che, qualora sussistesse una dichiarazione anticipata di trattamento ed essa non contenesse la nomina di un fiduciario, nessun soggetto potesse svolgere le attività in oggetto. Riguardo alla nozione di familiari, la norma fa riferimento ai soggetti aventi titolo alla successione ereditaria, in caso di assenza di testamento (tale ambito si estende – nell'ipotesi, naturalmente, di mancanza di familiari più stretti – fino al sesto grado di parentela).

La Camera ha altresì specificato che il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante (comma 4).

L'articolo 7 riguarda le prerogative e le responsabilità del medico curante. La Camera, come accennato, ha mantenuto l'impostazione del testo trasmesso dal Senato, in base alla quale: il contenuto della dichiarazione anticipata non rappresenta un vincolo per il medico; quest'ultimo non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica.

La Camera ha, tuttavia, soppresso l'ultimo comma del testo dell'articolo 7 trasmesso dal Senato, il quale prevedeva una valutazione da parte di un collegio di medici, in caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante – valutazione che non era vincolante per quest'ultimo –. La Camera ha, inoltre, inserito un nuovo comma 2, secondo cui il medico cu-

rante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi nella dichiarazione anticipata, è tenuto a sentire il fiduciario o (in mancanza della nomina di questi) i familiari (per la nozione di familiari, cfr. *sub* il precedente articolo 6) e a sottoscrivere una propria decisione, motivata «in modo approfondito».

La Camera ha poi soppresso l'articolo 8 del testo trasmesso dal Senato, il quale contemplava una procedura di autorizzazione giudiziaria, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario (oppure nell'ipotesi di inadempimento o inerzia dei soggetti legittimati).

Nell'ultimo articolo, relativo alle «disposizioni finali» – articolo che, tra l'altro, demanda la definizione di alcuni profili della normativa ad un regolamento ministeriale ed istituisce il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento –, la Camera ha specificato che tutte le informazioni sulla possibilità di ricorrere alla dichiarazione anticipata sono rese disponibili anche attraverso il sito *internet* del Ministero della salute.

Il presidente TOMASSINI ricorda che nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, saranno definite le modalità di prosieguo dell'*iter* del disegno di legge in titolo. Nella stessa sede sarà altresì discussa la richiesta formulata dalla senatrice Poretti nel corso dell'Ufficio di Presidenza testè svoltosi in merito all'esigenza di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (n. 379)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 agosto scorso.

Il relatore GRAMAZIO (*PdL*), alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, avanza e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni e rilievi, pubblicata in allegato al resoconto. A tale riguardo, sottolinea in particolare l'esigenza di prevedere il concerto del Ministro degli affari esteri, nonché di inserire il coordinamento, per quanto concerne le acque imbottigliate alla sorgente, con la normativa sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Nel segnalare l'opportunità di alcune modificazioni sotto il profilo della formulazione letterale, si sofferma sul divieto di apporre la dicitura «acqua minerale», rilevando l'esigenza di estenderne l'ambito di ap-

plicazione anche alle acque sottoposte a procedure di filtraggio, oltre che alle relative apparecchiature.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BIONDELLI (*PD*) dichiara, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere testé illustrata dal relatore, esprimendo soddisfazione per il recepimento dei rilievi formulati nel corso della discussione generale in merito all'esigenza di disciplinare l'utilizzo di acque potabili sottoposte a procedure di filtraggio, impedendo l'apposizione della dicitura di «acqua minerale».

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni e rilievi proposto dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (n. 387)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che, in sostituzione del relatore Di Giacomo, impossibilitata ad intervenire alla seduta odierna, svolgerà la relazione il senatore De Lillo.

Il senatore DE LILLO (*PdL*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, il quale reca una disciplina sanzionatoria con riferimento alla normativa posta dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.

Dopo aver ricordato che tale regolamento – il quale è direttamente applicabile nell'ordinamento interno – ha sostituito la disciplina stabilita da talune direttive comunitarie in materia, dà conto dell'articolo 3 dello schema di decreto, il quale prevede sanzioni amministrative pecuniarie per alcune ipotesi di omissioni di classificazione, etichettatura ed imballaggio oppure di esecuzione di tali operazioni senza il rispetto di determinate prescrizioni.

L'articolo 4 contempla sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di norme in materia di: identificazione, esame e valutazione delle informazioni disponibili sulle sostanze o miscele; svolgimento delle prove prescritte; raccolta e messa a disposizione di informazioni.

Riguardo all'effettuazione di prove nelle materie in oggetto, l'articolo 5 reca inoltre: una sanzione amministrativa pecuniaria per lo svolgimento delle stesse su animali in mancanza del relativo presupposto (costituito, in base al summenzionato regolamento comunitario, dall'assenza di «alterna-

tive che offrano adeguata attendibilità e qualità dei dati»); una sanzione amministrativa pecuniaria per la trasgressione del divieto – il quale è assoluto – di effettuazione delle prove su animali appartenenti all'ordine dei primati; la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda per la violazione del divieto (anch'esso assoluto) di svolgimento delle medesime prove su esseri umani.

Illustra quindi gli articoli 6, 7 e 8, i quali contengono alcune sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione, rispettivamente: di alcune prescrizioni tecniche; di norme in materia di etichettatura e di denominazione chimica alternativa; di disposizioni relative agli imballaggi ed alla loro etichettatura. Gli articoli 9 e 10, invece, prevedono alcune sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di obblighi di comunicazione o di notifica.

Dà quindi conto dell'articolo 11 il quale dispone che, con riferimento a talune delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente schema, i limiti minimi e massimi delle stesse siano diminuiti da un terzo e fino alla metà, qualora la violazione consista esclusivamente in fattispecie di difformità rispetto alle prescrizioni.

Dopo aver illustrato l'articolo 12, concernente i controlli ufficiali nella materia di cui al provvedimento in esame, si sofferma sull'articolo 13, il quale reca la clausola di invarianza finanziaria e dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie in oggetto siano destinati allo stato di previsione del Ministero della salute, ai fini dell'eventuale incremento delle attività ispettive nonché per eventuali piani di iniziative volte a soddisfare esigenze formative ed informative primarie del sistema pubblico sulle tematiche della valutazione del pericolo nella presente materia.

Illustra poi i commi 1 e 4 dell'articolo 14, volti ad escludere, per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui allo schema, l'applicazione dell'istituto del pagamento in forma ridotta, mentre il comma 2 dello stesso articolo 14 reca alcune norme di abrogazione esplicita. Il comma 3 specifica che le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in oggetto, dandone comunicazione al Ministero della salute. Il comma 5 prevede che, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, le disposizioni di cui al presente provvedimento si applichino nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Sotto il profilo della formulazione, rileva che sarebbe opportuno chiarire meglio l'ambito della violazione sanzionata dall'articolo 3, comma 8, dello schema (il quale richiama l'articolo 61, paragrafo 3, del citato regolamento comunitario n. 1272/2008), in quanto tale ambito sembra in parte sovrapporsi a fattispecie sanzionate, in termini più gravi, da precedenti commi dello stesso articolo 3; nell'articolo 13, comma 3, dello schema, il termine «connessi» dovrebbe essere sostituito (a seconda del collegamento scelto) con «connesso» o con «connesse».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (n. 388)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, il quale reca una disciplina sanzionatoria con riferimento alla normativa posta dal regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativo all'esportazione e all'importazione – rispettivamente, all'esterno e all'interno dell'Unione europea – di sostanze chimiche pericolose.

Dopo aver ricordato che i regolamenti comunitari sono direttamente applicabili nell'ordinamento interno, dà conto dell'articolo 2 dello schema di decreto, il quale reca le definizioni, ai fini della presente normativa sanzionatoria. Le sostanze chimiche pericolose sono prese in considerazione sia in quanto tali sia in quanto componenti di una miscela o di un articolo.

L'articolo 3 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme sulle notifiche di esportazione delle sostanze in oggetto, mentre l'articolo 4 contempla una sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata comunicazione annua – o per la comunicazione inesatta o incompleta – dei quantitativi esportati o importati nell'anno precedente.

Dopo aver segnalato che gli articoli da 5 a 8 recano sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di altre norme in materia di esportazione, illustra l'articolo 9 e il comma 2 dell'articolo 11, volti ad escludere, per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui allo schema, l'applicazione dell'istituto del pagamento in forma ridotta (istituto di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni).

L'articolo 10 concerne le attività di vigilanza in materia, esercitate dal Ministero della salute e, nell'ambito delle relative competenze, dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza; i relativi soggetti (comma 4) sono tenuti, in conformità alle norme vigenti, agli obblighi di riservatezza, con riguardo alle informazioni acquisite. Il comma 2 prevede il sequestro amministrativo delle sostanze chimiche (sempre sia in quanto tali sia in quanto componenti di una miscela o di un articolo), qualora si rientri in una della fattispecie sanzionate dal presente schema; il sequestro è disposto a carico del trasgressore. Il comma 3 individua i casi di importazione in cui le medesime sostanze debbano essere distrutte, a cura – o, in ogni caso, a spese – dell'importatore o del detentore. Il successivo comma 5 dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie in oggetto siano destinati allo stato di previsione del Ministero della salute, ai fini dell'eventuale incremento delle attività ispettive nonché per un eventuale piano di iniziative volte a soddisfare esigenze formative ed informative primarie nel settore del commercio internazionale di prodotti chimici pericolosi.

Evidenzia infine il comma 1 dell'articolo 11, il quale specifica che le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in oggetto, dandone comunicazione al Ministero della salute. Il comma 3 prevede che, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, le disposizioni di cui al presente provvedimento si applichino nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1379) CURSI ed altri. – Modifiche agli articoli 1 e 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie

(Esame e rinvio)

Il relatore DE LILLO (*PdL*) introduce l'esame del disegno di legge in titolo, volto a modificare alcune disposizioni della legge 29 ottobre 2005, n. 229 in materia di indennizzo per le persone danneggiate in modo irreversibile in seguito a vaccinazioni obbligatorie.

In particolare, illustra l'articolo 1, comma primo, lettera *a*), il quale introduce il comma aggiuntivo «1-*bis*» all'articolo 1 della legge citata, comma diretto ad estendere il diritto all'indennizzo anche in favore di coloro che, pur essendo stati riconosciuti danneggiati da vaccino secondo il nesso causale, siano tuttavia incorsi nella decadenza per decorrenza dei termini ai fini del godimento del relativo beneficio. Al secondo capoverso si prevede altresì, nell'eventualità di morte del congiunto, l'estensione di tale beneficio anche ai fratelli, tra gli aventi diritto.

Evidenzia inoltre che, nel caso di decesso conseguente alla vaccinazione obbligatoria, il comma 2 del medesimo articolo 1 modifica l'ambito di applicazione temporale di cui al comma 2 del citato articolo 1, disponendo che l'opzione tra l'ulteriore indennizzo e un assegno *una tantum* viene riconosciuto in capo all'avente diritto anche ove l'*exitus* si verifichi successivamente alla data di entrata in vigore della menzionata legge n. 229. Tale disposizione è pertanto diretta ad eliminare il limite temporale previsto dalla normativa vigente.

Dà infine conto dell'articolo 2, il quale reca la clausola di copertura finanziaria per un onere stimato nella misura di 1,5 milioni di euro annui: a tale riguardo rileva tuttavia l'esigenza di prevedere, nel corso della fase emendativa, l'aggiornamento della relativa decorrenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO-GRUPPO VAL D'ANIENE SUI PROBLEMI DERIVANTI NEL TERRITORIO VALLE DELL'ANIENE DALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 80 DEL 2010 PER LA SANITÀ NEL LAZIO

Il PRESIDENTE avverte che, nell'ambito dell'audizione informale di rappresentanti del tribunale per i diritti del malato-gruppo Val d'Aniene sui problemi derivanti nel territorio Valle dell'Aniene dall'applicazione del decreto del commissario *ad acta* n. 80 del 2010 per la sanità nel Lazio, tenutasi lo scorso 3 agosto dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata della documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 379**

La Commissione Igiene e sanità, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le osservazioni ed i rilievi che seguono.

1) Si osserva che nella premessa dello schema di decreto non figura il concerto del Ministro per gli affari esteri (concerto previsto dalla disciplina di delega).

2) All'articolo 23, comma 1, per quanto riguarda le acque imbottigliate alla sorgente, alla lettera *c*), si rileva che non è inserito il coordinamento con la normativa sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (con riguardo ai dispositivi di chiusura dei recipienti).

3) Sotto il profilo della formulazione letterale dello schema, si osserva che: l'articolo 1, pur essendo inserito nel Capo I, concerne non solo le acque minerali naturali, ma anche quelle imbottigliate alla sorgente; nell'articolo 7, comma 1, lettera *c*), c'è un refuso all'inizio dell'ultimo periodo; nell'articolo 12, comma 1, lettera *h*), occorrerebbe richiamare l'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, anziché l'articolo 14; nel comma 2, lettera *j*), dello stesso articolo 12, c'è un refuso nel predicato verbale; nell'articolo 22, comma 2, dovrebbe essere richiamato il successivo articolo 23, anziché l'articolo 22 medesimo; nell'articolo 29, comma 6, è omesso un termine di disgiunzione dopo il rinvio all'articolo 20; nell'articolo 30, occorrerebbe richiamare l'articolo 29, comma 3, anziché l'articolo 27, comma 3.

4) Quanto all'articolo 18, si sottolinea l'esigenza di estendere l'ambito di applicazione del divieto di apporre la dicitura «acqua minerale» anche alle acque sottoposte alla procedura di filtraggio e somministrate presso gli esercizi di ristorazione, oltre che alle relative apparecchiature.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 13 settembre 2011

Plenaria

291^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15,05.

RIMESSIONE ALL'ASSEMBLEA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2422

Il presidente D'ALÌ informa la Commissione che, su richiesta del prescritto numero di senatori, il disegno di legge n. 2422 («Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza»), già assegnato alla Commissione in sede referente e successivamente alla stessa assegnato in sede deliberante, è rimesso alla discussione e alla approvazione dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

Il senatore DELLA SETA (PD) interviene per precisare di aver richiesto, a nome del prescritto numero di senatori, la rimessione all'Assemblea del disegno di legge n. 2422 in quanto un ulteriore approfondimento delle problematiche a questo sottese lo ha indotto a ritenere che tale provvedimento potrebbe permettere alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di modificare sostanzialmente, o comunque di indebolire, il principio di esclusività della forma di esercizio dell'attività venatoria sancito dal comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (n. 386)**

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore FLUTTERO (*PdL*), illustra l'atto del Governo in titolo, redatto ai sensi dall'articolo 1, comma 3, della legge comunitaria per il 2009, che recepisce la direttiva 2009/71/Euratom riguardante la sicurezza degli impianti nucleari, modificando in alcuni punti il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Il fine primario dello schema di decreto in esame è il recepimento della legislazione nel campo della sicurezza nucleare. Invero, nel caso dell'Italia, la regolamentazione prevista dalla Direttiva 2009/71/Euratom è largamente coincidente con la normativa nazionale già in vigore. L'articolo 1 dello schema di decreto dispone che il titolare alla costruzione, esercizio o disattivazione di un impianto nucleare ha la responsabilità primaria, non delegabile, per la sicurezza degli impianti. Inoltre, il titolare è tenuto a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto in modo verificabile, a garantire l'esistenza e il funzionamento di sistemi di prevenzione e mitigazione di incendi, nonché ad adottare procedure amministrative di protezione a tutela dei lavoratori e della popolazione. Il titolare dell'autorizzazione è altresì obbligato a curare la competenza del personale addetto, con oneri a proprio carico, mediante lo svolgimento di attività formative. Spetta all'Agenzia per la sicurezza nucleare, invece, rendere accessibili ai lavoratori degli impianti e al pubblico le informazioni concernenti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare, il suo stato e ogni altra informazione utile di propria competenza. In particolare, lo schema prevede che le informazioni di cui sopra siano rese accessibili secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 195 del 2005 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare presenteranno periodicamente relazioni alla Commissione europea basate sui dati forniti dall'Agenzia per la sicurezza nucleare e, almeno una volta ogni dieci anni, consulteranno l'Agenzia ai fini di eventuali revisioni della normativa e degli assetti organizzativi nazionali. L'articolo 2 dello schema di decreto assegna all'Agenzia per la sicurezza nucleare il ruolo di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare degli impianti. L'Agenzia assicurerà altresì la partecipazione italiana ai processi di valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti in esercizio in altri Paesi. Per l'esercizio delle funzioni ispettive, si avvarrà di propri ispettori e predisporrà idonei strumenti di formazione e di aggiornamento delle risorse umane, curando il mantenimento e lo sviluppo delle competenze. L'articolo 3 trasferisce esplicitamente all'Agenzia per la sicurezza nucleare le funzioni in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione degli impianti che in passato erano state attribuite dalla legge n. 1860 del

1962, dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e dai relativi decreti attuativi al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT e all'ISPRA. In tema di funzioni e compiti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 114, in seguito all'esito del *referendum* abrogativo dello scorso giugno 2011, ha già provveduto ad espungere dalla legge istitutiva dell'Agenzia stessa ogni riferimento a localizzazioni, costruzioni ed esercizi di impianti di produzione di energia nucleare. L'articolo 4 stabilisce che gli oneri a carico della finanza pubblica restino invariati. Per quanto riguarda specificamente le attività ispettive dell'Agenzia, lo stesso articolo dispone che si applichi l'articolo 29, comma 7, della legge n. 99 del 2009, il quale prevede la copertura degli oneri mediante corrispettivi versati dagli esercenti, determinati con apposito decreto interministeriale e calcolati sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi.

Il senatore FERRANTE (*PD*), dopo aver ricordato che l'Agenzia per la sicurezza nucleare è nata nella prospettiva rimasta inattuata del rilancio dell'energia nucleare, fa presente che le questioni relative al cosiddetto *de-commissioning* e dello smaltimento dei rifiuti nucleari medicali possono essere più efficacemente gestite dal Ministero dell'ambiente, dall'ARPA e dalla SOGIN che dispongono, nei propri organici, delle competenze tecniche necessarie. Risulta infatti poco coerente con la recente scelta referendaria attribuire tali competenze ad una Agenzia che non ha mai svolto operativamente l'attività prevista nella legge istitutiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1820) D'ALÌ. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 20 luglio scorso.

Il presidente D'ALÌ avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti proposti dal Relatore nella seduta del 20 luglio scorso, che sono riportati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ comunica che la seduta antimeridiana di domani 14 settembre 2011, già convocata per le ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1820

Art. 1.

1.100

IL RELATORE

Alla lettera b), al comma 5-bis richiamato, sopprimere la parola: «geopolitica».

1.102

IL RELATORE

Alla lettera b), al comma 5-quater richiamato, dopo le parole: «istitutivi delle medesime aree» inserire le seguenti: «e riserve».

Art. 2.

2.0.100/1

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, apportare le seguenti modifiche:

«a) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. L'intesa è resa entro trenta giorni, trascorsi i quali è da ritenersi acquisita tramite silenzio assenso. In caso di risposta negativa alla richiesta d'intesa, il ministro propone una seconda intesa con un candidato diverso e in caso di un nuovo esito negativo procede direttamente alla nomina del Presidente escludendo i due nomi su cui l'intesa è stata negata. L'istituto di presidente di parco

nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo".

b) *al comma 5, le parole: «, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può nominare un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi e con esclusione della possibilità di proroga o di nuova nomina» sono sostituite dalle seguenti: «rimangono in carica il Consiglio e il Presidente uscenti»;*

c) *sopprimere il comma 6.*

2.0.100/2

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. L'istituto di presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo».

2.0.100/3

ZANETTA

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, sopprimere il comma 6.

2.0.100/4

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 8-ter con il seguente:

«8-ter. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a:

- 1) otto per i parchi il cui territorio comprende fino a 20 comuni;
 - 2) dieci per i parchi il cui territorio comprende oltre i 20 comuni».
-

2.0.100/5

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 8-quater con il seguente:

«8-quater. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno dalle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno dall'ISPRA, uno dalle Associazioni Agricole e uno designato dall'Accademia Nazionale dei Lincei, dalla Società Botanica Italiana, dall'Unione Zoologica Italiana e delle Università degli studi con sede nelle provincie nei cui territori ricade il parco.

2) nel caso di consigli direttivi di dieci componenti, due dalle associazioni ambientaliste, uno, dall'ISPRA, uno dalle associazioni nazionali degli agricoltori, e uno designato dall'Accademia Nazionale dei Lincei, dalla Società Botanica Italiana, dall'Unione Zoologica Italiana e delle Università degli studi con sede nelle provincie nei cui territori ricade il parco».

2.0.100/6

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0100, all'articolo 2-bis richiamato, al comma 8-quater dell'articolo 2-bis dopo le parole: «di conservazione della natura» inserire le seguenti: «e gestione delle aree protette».

2.0.100/7

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, comma 8-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole da: «qualora» sino alla fine del comma con le seguenti: «Per i membri del consiglio direttivo de-

signati dalla comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune, presidente di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella comunità del parco, la cessazione della predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti».

2.0.100/8

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, comma 8-sexies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che in caso di assenza o impedimento del presidente né esercita le funzioni».

2.0.100/9

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, alla lettera c), sostituire il comma 11 dell'articolo 2-bis richiamato con il seguente:

«11. Il direttore del parco è nominato dal Presidente del parco sulla base di una lista di nominativi proposti dal consiglio direttivo. È scelto in considerazione delle competenze in campo di tutela ambientale, biodiversità, pianificazione paesistica, sviluppo sostenibile, e nei settori della gestione del personale e dei bilanci pubblici, individuato tra dirigenti pubblici, dei ruoli statali o regionali, o tra soggetti che abbiano già esercitato la medesima funzione in un Parco nazionale o regionale. Il Presidente del parco stipula con il direttore nominato un contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore nominato, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa dall'amministrazione di appartenenza. Il direttore cessa dalle funzioni entro 90 giorni dalla scadenza del presidente, previa formale comunicazione in assenza della quale si intende confermato fino alla naturale scadenza del contratto».

2.0.100/10

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, alla lettera c), al comma 11 dell'articolo 2-bis richiamato, al primo periodo, dopo le parole: «Presidente del parco»

inserire le seguenti: «sulla base di una tema di nominativi proposti dal consiglio direttivo».

2.0.100/11

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, alla lettera c), al comma 11 dell'articolo 2-bis richiamato, aggiungere in fine i seguenti commi:

«11-bis. La scuola superiore della pubblica amministrazione inserisce nella programmazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo, appositi corsi *post* laurea per l'accesso alla professione di direttore di parco, i relativi titoli sostituiscono a tutti gli effetti il requisito di cui al comma 11-bis.

11-ter. Le disposizioni di cui ai comami 11-bis e 11-ter si applicano ai direttori dei parchi e delle riserve statali e regionali e ai responsabili delle aree marine protette che sono equiparati, a tutti gli effetti, ai direttori delle aree protette terrestri».

2.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-bis sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il revisore dei conti;
- d) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.

4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. Il parere è reso entro 30 giorni, decorsi i quali esso si intende reso.

5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente parco, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può nominare un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi e con esclusione della possibilità di proroga o di nuova nomina.

6. Non può essere nominato Presidente del parco chi ha rivestito l'incarico di commissario straordinario del medesimo Ente parco.

7. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

8. Il Presidente del parco nazionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio direttivo e ha altresì diritto di assentarsi per un massimo di 48 ore lavorative al mese. Il Presidente del parco, se lavoratore dipendente, ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento dell'incarico.

8-bis. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità di carica consistente in un compenso annuo fisso, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La Regione determina l'indennità di carica spettante al Presidente del parco regionale e del consorzio del parco. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

8-ter. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a 6 per i parchi il cui territorio comprende sino a 10 comuni, pari a 9 per i parchi il cui territorio comprende un numero di comuni compreso tra 11 e 20 e pari a 12 per i parchi il cui territorio comprende più di 20 comuni

8-quater. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) due terzi, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato, di cui almeno uno designato dalla Regione;

b) un terzo, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986,

n. 349, e delle associazioni nazionali degli agricoltori, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

8-quinquies. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma *8-septies*. Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.

8-sexies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco.

8-septies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-octies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-novies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.";

b) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

"10. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-bis. Il revisore dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.";

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Il direttore del parco è nominato dal Presidente del parco in considerazione delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Alla cessa-

zione dalla carica del Presidente che lo ha nominato il direttore può essere revocato dall'incarico entro 90 giorni, decorsi i quali si intende confermato sino alla naturale scadenza del contratto.";

d) il comma 12-*bis* è sostituito dal presente:

"12-*bis*. Ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

2.0.200/1

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.200, sostituire il comma 1 dell'articolo 2-bis richiamato con il seguente: «All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali comprese nel territorio del nuovo parco"».

2.0.200/2

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.200, al comma 1, lettera f), al comma 2-bis richiamato, sopprimere le parole: «a quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), ed».

2.0.200/3

DI NARDO

All'emendamento 2.0.200, nell'articolo 2-ter ivi richiamato, lettera f), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «aree contigue» sopprimere le seguenti: «a quelle di cui alle lettere a), b), c) e d)».

2.0.200/4

DI NARDO

All'emendamento 2.0.200, nell'articolo 2-ter ivi richiamato, lettera f), capoverso comma 2-ter ivi richiamato, lettera f), capoverso comma 2-ter, dopo le parole: «Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis)», inserire le seguenti: «, fermi restando i divieti e le prescrizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2,».

2.0.200/5

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.200, all'articolo 2-ter richiamato, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) Decorso inutilmente tale termine il Piano è da intendersi adottato».

2.0.200/6

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.200, alla lettera g) dell'articolo 2-ter richiamato, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Qualora il Piano non venga definitivamente approvato entro 12 mesi dall'adozione, il Piano è da intendersi approvato».

2.0.200/7

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.200, sostituire la lettera l) dell'articolo 2-ter richiamato con la seguente:

«l) all'articolo 26 le parole: "pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3", sono sostituite dalle seguenti: "per il parco di cui all'articolo 25"».

2.0.200/8

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.200, alla lettera m) dell'articolo 2-ter richiamato, al comma 2 dell'articolo 32, sostituire le parole: «aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali.» con le seguenti: «residenti nell'area contigua e nel parco a cui questa si riferisce fatti salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolare specie o habitat».

2.0.200/9

PORETTI

All'emendamento 2.0.200, alla lettera m) dell'articolo 2-ter richiamato, all'articolo 32, alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «Nelle aree contigue è vietata ogni forma di ripopolamento».

2.0.200/10

PORETTI

All'emendamento 2.0.200, alla lettera m) dell'articolo 2-ter richiamato, all'articolo 32, alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «L'Ispra conduce studi e valutazioni sull'impatto e sul disturbo causato alla fauna del parco dall'attività di caccia nelle aree contigue stesse.- L'accertamento di tali effetti provoca la sospensione dell'attività venatoria nelle aree contigue stesse».

2.0.200/11

PORETTI

All'emendamento 2.0.200, alla lettera m) dell'articolo 2-ter richiamato, all'articolo 32, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I ripopolamenti di cinghiali non possono essere effettuati nelle aree limitrofe ai confini dei parchi per una profondità non inferiore ai 50 chilometri dai confini dei parchi stessi».

2.0.200/12

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.200, all'articolo 2-ter richiamato, dopo la lettera n), inserire la seguente: «n-bis). Al comma 6 dell'articolo 11, dopo le parole: "d'intesa con le Regioni e le province autonome interessate", sono inserite le seguenti: "decorsi inutilmente 12 mesi dall'inoltro, da parte dell'Ente Parco, del Regolamento al Ministero, il Regolamento è da intendersi approvato"».

2.0.200/13

PORETTI

All'emendamento 2.0.200, all'articolo 2-ter richiamato, sopprimere la lettera o).

2.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 2 è aggiunto in fine il seguente comma: "9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree di tutela regionale o locale comprese nel territorio del nuovo parco."

Art. 2-ter.

(Modifiche agli articoli 1, 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

"e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;

e-ter) mantenimento e recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, ivi compreso il patrimonio edilizio esistente, le attività agro-silvo-pastorali e l'agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare e il turismo ecosostenibile come attività non solo stagionale.";

b) al comma 2, lettera a), le parole: "riserve integrali" sono sostituite dalle seguenti: "zone di riserva integrale";

c) al comma 2, lettera b), le parole: "riserve generali orientate" sono sostituite dalle seguenti: "zone di riserva generale orientata";

d) al comma 2, lettera c), le parole: "aree di" sono sostituite dalle seguenti: "zone di";

e) al comma 2, lettera d), le parole: "aree di" sono sostituite dalle seguenti: "zone di";

f) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione anche di aree contigue a quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentita la provincia e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali ed assistiti dalle sanzioni previste dalla legislazione venatoria;

2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis), il piano può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio

energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.";

g) i comma 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro 120 giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazione presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. 5. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione ad adottare il provvedimento di approvazione. Ove la regione non adempia alla diffida il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nomina un commissario ad acta. ";

h) l'articolo 14 è abrogato;

i) all'articolo 25, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco."; il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili" e al comma 4 le parole. " Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "Al finanziamento del piano per il parco";

l) all'articolo 26 le parole: "pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "per il parco di cui all'articolo 25";

m) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

Art. 32. – (*Pianificazione e regolamentazione e aree contigue*). – 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue esterne al territorio dell'area naturale protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime;

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata, solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali.";

n) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: "entro il territorio del parco" sono inserite le seguenti: " e nelle aree ad esso contigue";

o) All'articolo 1, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. E' riconosciuta alla Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi) la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti di gestione delle aree protette. In considerazione della rappresentanza istituzionale ad esso riconosciuta Federparchi, nel proprio Statuto, garantisce la facoltà di accesso a tutte le aree protette e principi di funzionamento di partecipazione democratica."

2.0.300/1

FLUTTERO

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, sopprimere i commi 1-bis e 1-quater.

2.0.300/2

FLUTTERO

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, sopprimere i commi 1-bis e 1-sexies.

2.0.300/3

FLUTTERO, ZANETTA

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, capoverso «art. 2-bis», sopprimere il comma 1-bis.

2.0.300/4

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Il 10 per cento del canone relativo a concessioni di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore ai 220 kilowatt o ad uso idropotabile, da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta, deve essere versato dal titolare del canone, all'ente di gestione dell'area protetta in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità».

2.0.300/5

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, sopprimere il comma 1-quater.

2.0.300/6

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, sopprimere il comma 1-sexies.

2.0.300/7

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 1-sexies con il seguente:

«1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell'area protetta sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione. Il presente comma si applica agli impianti che entreranno in esercizio successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

2.0.300/8

FLUTTERO

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-sexies dell'articolo 2-bis richiamato, sostituire le parole: «da fonte rinnovabile» con le seguenti: «da fonte eolica e solare» e sopprimere le parole: «e nelle aree contigue».

2.0.300/9

CARRARA

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-sexies dell'articolo 2-bis richiamato, inserire dopo le parole: «di cui al comma 2-bis dell'articolo 12» le seguenti: «, a eccezione degli impianti realizzati su edifici e aree demaniali destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale».

2.0.300/10

FLUTTERO

All'emendamento 2.0.300, sopprimere il comma 1-septies dell'articolo 2-bis richiamato.

Conseguentemente, al comma 1-quaterdecies, sopprimere le parole: «1-septies».

2.0.300/11

FLUTTERO

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-septies dell'articolo 2-bis richiamato, dopo le parole: «oleodotti», inserire le seguenti: «, metanodotti».

2.0.300/12

FLUTTERO

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-septies dell'articolo 2-bis richiamato, sopprimere le parole: «e elettrodotti non interrati».

2.0.300/13

ZANETTA

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-septies dell'articolo 2-bis richiamato, sopprimere le parole: «non interrati».

2.0.300/14

ZANETTA

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-septies dell'articolo 2-bis richiamato, sostituire le parole: «dell'», con le seguenti: «compreso nell'».

2.0.300/15

ZANETTA

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-septies dell'articolo 2-bis richiamato, sopprimere le parole: «commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto».

2.0.300/16

PORETTI

All'emendamento 2.0.300, sopprimere il comma 1-decies dell'articolo 2-bis richiamato.

2.0.300/17

ZANETTA

All'emendamento 2.0.300, sopprimere il comma 1-undecies dell'articolo 2-bis richiamato.

2.0.300/18

FLUTTERO

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-undecies dell'articolo 2-bis richiamato, dopo le parole: «I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta,» inserire le seguenti: «che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi».

2.0.300/19

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 1-quinquiesdecies con il seguente:

«1-quinquiesdecies. Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-otties e affluiscono ad un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto alla ripartizione del fondo: il 70 per

cento delle risorse è attribuito sulla base degli introiti dai prodotti dai singoli enti di gestione, mentre il restante 30 per cento costituisce un fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema».

2.0.300

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, per impianti con potenza nominale maggiore di 220 kW, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare del relativo canone.

1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-quater. I titolari di impianti a biomasse presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-quinquies. I titolari di permessi di prospezione e di ricerca e di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata alla quantità dell'idrocarburo annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-*sexies*. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-*septies*. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti e elettrodotti non interrati presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-*octies*. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

1-*novies*. Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta.

1-*decies*. Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11-*bis*.

1-*undecies*. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone.

1-*duodecies*. L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'Ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché predisporre attività di controllo.

1-*terdecies*. L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

1-*quaterdecies*. Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinqies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* affluiscono ad un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto alla ripartizione del fondo. Almeno il 50 per cento delle risorse ripartite sono attribuite, dal Ministero, sulla base degli introiti prodotti dai singoli enti di gestione.

1-*quinqiesdecies*. Le entrate di cui ai commi 1-*novies*, 1-*decies*, 1-*undecies*, 1-*duodecies* e 1-*terdecies* affluiscono direttamente al bilancio dell'ente di gestione dell'area protetta."».

2.0.400/1

DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.400, sopprimere la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2-bis richiamato.

2.0.400/2

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.400, sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2-bis richiamato.

2.0.400/3

PORETTI

All'emendamento 2.0.400, alla lettera c) dell'articolo 11-bis richiamato, sostituire il primo comma con il seguente: «Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette, attività organizzata dall'Ente parco a fini di tutela della biodiversità, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria e sono disciplinati ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.».

2.0.400/4

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.400, alla lettera c), al comma 2 dell'articolo 11-bis richiamato, sopprimere le parole: «al regolamento del parco».

2.0.400/5

PORETTI

All'emendamento 2.0.400, alla lettera c), all'articolo 11-bis, secondo comma, dopo le parole «in conformità al regolamento del parco» inserire le seguenti parole: «ed al parere obbligatoriamente espresso dall'ISPRA,».

2.0.400/6

PORETTI

All'emendamento 2.0.400, alla lettera c), al secondo comma dell'articolo 11-bis richiamato, sopprimere le parole: «scelte con preferenza tra i soggetti iscritti in ambiti territoriali di caccia confinanti con il territorio del parco».

2.0.400/7

PORETTI

All'emendamento 2.0.400, alla lettera c), all'articolo 11-bis richiamato, terzo comma, sopprimere le parole: «Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico».

2.0.400/8

MOLINARI

All'emendamento 2.0.400, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) l'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. – (*Controllo della fauna selvatica*). – 1. Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico per la tutela della bio diversità e delle attività umane, non costituisce in nessun caso esercizio di attività di caccia, è effettuato nell'intero territorio nazionale, ivi comprese le aree protette e le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria, ed è disposto e organizzato dalle regioni e per le aree protette dai relativi soggetti gestori.

2. Il controllo è finalizzato a contenere i danni causati dalle specie selvatiche autoctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.

3. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato con metodi indiretti di contenimento delle popolazioni o di protezione dei beni che si intende tutelare, ovvero mediante cattura o abbattimento, con metodi che escludano significativi impatti sulle specie non oggetto di controllo, secondo le seguenti modalità:

a) Per tutte le specie con esclusione del cinghiale, della cornacchia, della gazza e delle specie alloctone il controllo viene praticato in attuazione di un piano, elaborato sulla base del parere obbligatorio dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

b) Per le specie particolarmente protette, indicate nell'articolo 2 il controllo può essere praticato solo in casi eccezionali e previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA;

c) per il cinghiale, la cornacchia e la gazza il controllo è praticato secondo quanto disposto dalla lettera a), salva la possibilità di individuare zone non vocate alla presenza di tali specie nelle quali si persegue l'obiettivo della densità zero;

d) per le specie alloctone (ad esclusione delle specie in allegato I), per il territorio nazionale o parte di esso il controllo è effettuato, con l'obiettivo della densità zero, sulla base del parere obbligatorio dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.

4. Nelle aree protette e nelle aree a queste contigue, come individuate dal piano del parco, le catture e gli abbattimenti per il controllo faunistico, ai sensi dell'articolo art. 11-*bis* e dell'articolo 22, comma 6-*bis*, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da operatori abilitati e autorizzati dall'Ente stesso.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico.

6. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

7. Nell'intero territorio nazionale è vietata l'immissione di specie alloctone, ad esclusione di quelle riportate in allegato I, in strutture di contenimento che escludano rischi di fughe in natura».

ALLEGATO I

Specie	Distribuzione naturale in Italia	Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo
Crocidura ichnusae		Sardegna, Pantelleria
Crocidura suaveolens	Italia cont.	Capraia, Elba
Erinaceus europeus	Italia cont.	Sardegna Sicilia, Elba
Suncus etruscus	Italia cont.	Sardegna Sicilia, Lipari, Elba
Lepus capensis		Sardegna
Lepus europaeus	Italia cont.	Italia meridionale continentale
Oryzofolagus cuniculus		Italia continentale, Sicilia, Sardegna
Eliomys quercinus	Italia cont.	Sardegna, Capraia, Lipari
Glis glis	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
Muscardinus avellanarius	Italia cont.	Sicilia
Hystrix cristata	Italia cont.	Sicilia, Elba
Vulpes vulpes	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
Martes martes	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
Mustela nivalis	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
Felis silvestris	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
Susscrofa	Italia cont.	Sardegna
Dama dama	Italia cont.	Italia meridionale (esclusione Sicilia, Sardegna)
Cervus elaphus	Italia cont.	Sardegna
Ovis orientalis musimon		Sardegna
Capra aegragus		Montecristo
Phasianus co/chicus		Italia
Alectoris barbara		Sardegna

2.0.400/9

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.400, è soppressa la lettera d).

2.0.400

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche agli articoli 11 e 22 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, premettere alla lettera *a)* la seguente: "0a) l'attività venatoria; "

b) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*.";

c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis.

(Controllo della fauna selvatica)

1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette, quale attività di pubblico interesse che è organizzata dall'Ente parco a fini di tutela della biodiversità e delle attività umane, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatorie e sono disciplinati ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, in conformità al regolamento del parco, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra i soggetti iscritti in ambiti territoriali di caccia confinanti con il territorio del parco, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso Ente secondo modalità definite dall'ISPRA.

3. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*undecies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico."

d) all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991, il comma 6, è sostituito dal seguente: "6 Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata." e dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. L'attività di controllo faunistico è disciplinata ai sensi dell'articolo 11-bis e dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157."».

Art. 3.**3.1**

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 18 richiamato, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e delle finanze" aggiungere la parole: "e con il Ministro della difesa, per le aree di interesse militare".

Art. 4.**4.1**

SPADONI URBANI

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "La convenzione contiene anche i termini di una relazione che il soggetto gestore deve compiere annualmente e trasmettere al Ministero dell'ambiente anche sull'attuazione e sull'uso delle risorse del programma triennale di cui all'articolo 19-bis della presente legge".

4.100

IL RELATORE

All'articolo 19 richiamato, al comma 7, lettera a) dopo le parole: "la navigazione" inserire le seguenti: "a motore".

4.101

IL RELATORE

All'articolo 19 richiamato, al comma 13, sostituire le parole: "dalle polizie" con le seguenti: "dai corpi di polizia".

4.102

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 19 richiamato, comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: "con apposita convenzione", con le seguenti: "previa stipula di apposita convenzione con il Ministero della difesa,".

Art. 5.**5.1**

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, capoverso "Art. 19-bis", comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "contesto antropico e socio-economico" aggiungere le seguenti: ", valutato con indicatori specifici".

5.2

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, capoverso "Art. 19-bis", comma 3, dopo le parole: "piano economico finanziario" inserire le seguenti: "sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

5.102

IL RELATORE

All'articolo 19-bis richiamato, al comma 11, dopo le parole: "agli enti gestori delle aree marine protette" inserire le seguenti: "e delle riserve marine".

5.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Modifiche all'articolo 30 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 30 della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "19, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "19, comma 7,";

b) al comma 1-bis le parole: "19, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "19, comma 7, lettera a)".

5.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Articolo 5-ter.

(Modifiche all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991, le parole: "di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 4 e 19-bis".

5.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di ri-

lievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con le altre amministrazioni centrali statali competenti"».

5.0.200/1

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 5.0.200, l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 5-bis. - (Modifica all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991). -

1. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

”1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito presso la direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Consiglio nazionale per le aree protette. Il Consiglio è composto dal direttore generale della medesima direzione, che lo presiede, da un qualificato rappresentante rispettivamente dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali.

2. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Consiglio di cui al comma 1 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.

3. Su proposta del Consiglio nazionale per le aree protette, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

4. Il supporto alle attività del Consiglio nazionale per le aree protette, è assicurato dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, che si avvale altresì di personale tecnico qualificato dell'ISPRA, del Corpo Forestale dello Stato e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, posto anche in regime di distacco e individuato in via convenzionale con oneri a carico delle relative Amministrazioni di appartenenza”».

5.0.200/2

CARRARA

All'emendamento 5.0.200 al capoverso 4, sostituire le parole: «dell'ISPRA, del Corpo forestale dello Stato e del Comando Generale delle Capitanerie di porto, posto anche in regime di distacco e individuato in via convenzionale con oneri a carico delle relative Amministrazioni di appartenenza» con le seguenti: «dell'ISPRA e del Corpo forestale dello Stato, posto anche in regime di distacco e individuato in via convenzionale con oneri a carico delle relative Amministrazioni di appartenenza, nonché del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, 179».

5.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"1. Su proposta del Comitato nazionale parchi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

2. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito presso la direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale parchi. Il Comitato è composto dal direttore generale della medesima direzione, che lo presiede, da un qualificato rappresentante rispettivamente dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato di cui al comma 2 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.

4. Il supporto alle attività del Comitato nazionale parchi è assicurato dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie

previste a legislazione vigente, che si avvale altresì di personale tecnico qualificato dell'ISPRA, del Corpo Forestale dello Stato e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, posto anche in regime di distacco e individuato in via convenzionale con oneri a carico delle relative Amministrazioni di appartenenza"».

5.0.300

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 24, comma 1, della legge n. 394 del 1991, le parole "la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "i poteri del revisore dei conti" e il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 24 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto in fine il seguente comma:

"3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8-bis, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato."».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 13 settembre 2011

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 65

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,45

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

Programmazione dei lavori.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 13 settembre 2011

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione: esame del documento conclusivo

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

Martedì 13 settembre 2011

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente
PASTORE

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 13 settembre 2011

**Plenaria
127^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
MARINO*

*Interviene il Generale Cosimo Piccinno, Comandante dei Carabinieri
per la tutela della salute (NAS).*

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione stabilisce inoltre l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

Inchiesta sull'attuazione della normativa in materia di terapia del dolore: audizione del Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute

Il PRESIDENTE introduce le tematiche dell'audizione all'ordine del giorno.

Il Generale Cosimo PICCINNO, Comandante dei NAS, illustra analiticamente il lavoro di indagine svolto su delega della Commissione, trasfuso in un documento conclusivo contestualmente depositato. Evidenzia che le attività istruttorie, in questa fase, hanno riguardato 244 ospedali caratterizzati dalla presenza cumulativa dei reparti di Chirurgia generale ed Oncologia. Le risultanze degli accertamenti pongono in rilievo una per-

centuale media di adeguamento nazionale del 71 per cento, con significative differenze tra l'area settentrionale, quella centrale e quella meridionale del Paese.

Intervengono, per esprimere apprezzamento per l'attività di Polizia giudiziaria svolta dai NAS, nonché per formulare considerazioni e proposte per il prosieguo dell'attività di indagine, i senatori SACCOMANNO, D'AMBROSIO LETTIERI, MASCITELLI, COSENTINO, MAZZARACCHIO, BIONDELLI, DE LILLO e il PRESIDENTE.

A seguito di una breve replica dell'audit, il PRESIDENTE propone alla Commissione di rendere pubblica la documentazione depositata dai NAS, dopo che questa sarà stata illustrata, quale gesto di cortesia istituzionale, al Ministro della salute.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,20.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 501 di mercoledì 7 settembre 2011, aggiungere il seguente comunicato:

**Commissione parlamentare di inchiesta sull'esposizione a possibili fattori patogeni,
con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito**

Mercoledì 7 settembre 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici

Riunione n. 12

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12

